

Assicurazione per le piccole e medie imprese

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00008

Prodotto: "Impresa Difesa"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto copre i bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese che svolgono attività di produzione e/o commercio.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Il contraente può scegliere se acquistare o meno questa sezione.

✓ Incendio e rischi collegati

ITAS Mutua, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- indennizza i danni arrecati al fabbricato e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato.

Vi sono inoltre garanzie base sempre operanti:

- ✓ maggiori costi per proseguimento attività;
- ✓ furto di fissi e infissi;
- ✓ merci e/o macchinari decentrati;
- ✓ operazioni di carico e scarico;
- ✓ attività ambulante.

Con pagamento di un premio *aggiuntivo* è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, per esempio:

- Eventi atmosferici

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato e/o al contenuto da eventi atmosferici.

- Eventi socio politici e danni da acqua

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato e/o al contenuto:

- in occasione di eventi socio politici o terrorismo;
- da fuoriuscita di acqua in seguito a rottura accidentale di impianti, gelo, occlusione e rigurgito di condutture di impianti fissi.

- Danni elettrici ed elettronici

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici a impianti, apparecchiature, macchinari industriali, attrezzature e circuiti elettronici.

SEZIONE FURTO

Il contraente può scegliere se acquistare o meno questa sezione.

✓ Furto del contenuto

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, comprese le spese per la sostituzione di serrature e duplicazione di documenti.

Con pagamento di un premio *aggiuntivo* è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, per esempio:

- Valori in cassaforte

La garanzia copre il furto, rapina ed estorsione di valori in cassaforte chiusa o aperta con uso fraudolento di chiavi.

- Merci e attrezzature trasportate

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti da furto delle merci e attrezzature assicurate durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'assicurato dalle 5 e le 21.

SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

Il contraente può acquistare questa sezione solo assieme alla sezione Incendio e altri eventi

✓ Danni alle apparecchiature elettroniche

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento accidentale **non espressamente escluso**:

- alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, nelle ubicazioni indicate in polizza;
- ai macchinari adibiti alla produzione industriale, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

✓ Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La garanzia copre il risarcimento dovuto dall'assicurato, se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi, per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza a fatti relativi all'esercizio dell'attività assicurata.

✓ Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile del contraente/ assicurato per morte o lesioni degli addetti, da infortunio sul lavoro verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto del contraente.

Vi sono garanzie base sempre operanti, quali per esempio:

✓ Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro;

✓ Responsabilità civile del fabbricato dove si svolge l'attività assicurata;

✓ Lavori presso terzi;

✓ danni da prodotti venduti o somministrati.

Con pagamento di un premio *aggiuntivo* è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, per esempio:

- Responsabilità civile postuma impiantisti

La garanzia copre la responsabilità derivante all'assicurato dalla legge nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti per i danni causati a terzi dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

- Responsabilità civile postuma per attività non soggette al DM n. 37/2008

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di attrezzature e cose vendute, per i danni causati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

- Cose sollevate, caricate e scaricate

La garanzia copre la responsabilità civile per i danni alle cose di terzi sollevate, caricate e scaricate.

- Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia copre la responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

- Malattie professionali

La garanzia copre la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro anche per il rischio di malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

SEZIONE TUTELA LEGALE

✓ Tutela legale base

La garanzia è prestata a tutela dei diritti dell'assicurato, con assistenza giudiziale e stragiudiziale, per eventi connessi all'attività di impresa assicurata.

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alla seguente garanzia:

Tutela legale forma estesa

La copertura è estesa a controversie individuali di lavoro, extracontrattuali e nei confronti di Enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite nelle Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione non opera per i danni:

- ✗ causati da guerra e simili;
- ✗ causati da esplosione o emanazione di valore o radiazioni da atomo o particelle atomiche;
- ✗ derivanti da dolo del contraente, dell'assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Sono esclusi i danni:

- ✗ causati da eventi naturali estremi (salvo quanto previsto dalla garanzia Eventi atmosferici, se acquistata).
- ✗ di furto o ammanchi delle cose assicurate;
- ✗ alle macchine o impianti per scoppio o implosione da usura, corrosione o difetti del materiale;
- ✗ da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;
- ✗ a macchinari e attrezzature in leasing e/o apparecchiature elettroniche già assicurati;
- ✗ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

SEZIONE FURTO

Sono esclusi i danni:

- ✗ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave di persone che occupano i locali con le cose assicurate o delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere o legate all'assicurato da vincoli di parentela.
- ✗ avvenuti in locali rimasti incustoditi per 45 giorni;
- ✗ a macchinari e attrezzature in leasing e/o apparecchiature elettroniche già assicurati;

SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

- ✗ vedi esclusioni elencate degli artt. 4.1.1 e 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona non abilitata;
- ✗ provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- ✗ a condutture e impianti sotterranei;
- ✗ a fabbricati e cose per assestamento, franamento, cedimento e vibrazioni del terreno;
- ✗ da inquinamento di aria, acqua e suolo;
- ✗ da circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'assicurato o da lui detenute;
- ✗ alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, a quelle

trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;

- ✗ alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
- ✗ causati da opere o installazioni dopo la fine lavori;
- ✗ da interruzioni o sospensioni di attività;
- ✗ di cui l'assicurato deve rispondere ai sensi dell'art. 1786 C.C.
- ✗ ai soggetti non considerati terzi (vedi art. 5.3.2 delle Condizioni di assicurazione).

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ da detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ da amianto, onde elettromagnetiche o OGM
- ✗ relativi a TSE o VCJD;
- ✗ da violazioni di contatti di lavoro o discriminazioni;
- ✗ da attività diverse da quelle dichiarate.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia è esclusa per:

- ✗ danni da disastro ecologico, atomico radioattivo o da calamità naturale;
- ✗ fatti non accidentali relativi a inquinamento ambientale;
- ✗ fatti conseguenti a guerra e simili e ad impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- ✗ materia fiscale, tributaria e amministrativa;
- ✗ riferibili a beni immobili non indicati in polizza e/o diversi da quelli dove viene svolta l'attività indicata in polizza;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✗ relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale, patti di non concorrenza, diritti d'autore e proprietà intellettuale;
- ✗ soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro;
- ✗ rapporti fra soci e/o amministratori o operazioni straordinarie relative all'azienda;
- ✗ derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✗ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✗ relative alla compravendita e permuta di immobili in generale.
- ✗ Esercizio di professione medica;
- ✗ Diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ Consulenze legali;
- ✗ Spese per proporre querela;
- ✗ Controversie con Itas Mutua o tra assicurati diversi dal contraente.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione Incendio ed altri eventi:** per i danni da eventi atmosferici, scoperto del 10% con minimo di 1.000 €. Per eventi sociopolitici, scoperto del 10% con un minimo di € 500 e, per terrorismo, un limite di indennizzo pari all'50 % della somma assicurata per fabbricato e contenuto. Per danni da spargimento di acqua in seguito a rottura di impianti, franchigia di 500 € con il massimo di 1.500 €; per danni da acqua da gelo o occlusione/ rigurgito di condutture, franchigia di 500 € con il massimo di 10.000 € (3.500 € per impianti interrati); per danni da colaggio da impianti automatici di estinzione, scoperto 10% e franchigia 1.000 € con il massimo di 10.000 €. Per danni elettrici ed elettronici, scoperto del 10% e franchigia di 500 €.

! **Sezione Furto:** per il furto da vetrinette esterne scoperto 10% con il massimo di 1.000 €. Per il furto con uso fraudolento di chiavi, scoperto del 10%. Per guasti e atti vandalici entro il massimo di 3.000 €. Per merci e attrezzature trasportate scoperto del 10%, franchigia di 250 € con il massimo indicato in polizza.

! **Sezione Elettronica e Guasti macchine:** scoperto del 15%, franchigia di € 250 per i danni alle apparecchiature elettroniche e scoperto 15% e franchigia di € 500 per i guasti alle macchine.

! **Sezione Responsabilità Civile.:** per l'R.C.O. franchigia di € 2.500. Per l'assicurazione R.C.T: in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda, franchigia di € 250 per i danni da acqua, con limite massimo di copertura di € 250.000. Per R.C. postuma: scoperto 10%, franchigia 250 €, con il limite massimo

indicato in polizza.

! **Sezione Tutela Legale:** per la difesa penale dolosa, anticipo massimo di € 3.000 in attesa di definizione del giudizio; per opposizione avverso sanzioni amministrative, valore minimo della sanzione pari o superiore a € 1.000; in relazione ai danni extracontrattuali per fatto illecito i terzi e alle vertenze contrattuali per forniture, valore di lite superiore ad € 500.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio e altri eventi, Sezione Furto, Sezione Elettronica e Guasti macchine:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile.:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero, escluso Usa, Canada e Messico.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro dieci giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del contraente. In caso di frazionamento sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a ITAS Mutua. I mezzi di pagamento previsti dalla società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale o poliennale e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione per le piccole e medie imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Impresa difesa"

Data di realizzazione: 03/2025

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirigen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.

Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirigen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it. Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008. Con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato (31/12/2023), si riportano:

Patrimonio netto: 452 mln di €

Risultato economico di periodo: 9 mln di €

Indice di solvibilità: 253%

I dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>

Al contratto si applica la legge italiana.

 **Che cosa è assicurato?**

ITAS Mutua indennizza l'assicurato e copre la sua responsabilità civile nei limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza. Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, sono previste anche le seguenti coperture per le garanzie acquistate che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo, se non diversamente specificato.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

| | |
|---|---|
| Rischio locativo | Se il contraente tiene il fabbricato assicurato in locazione, può scegliere di limitare la garanzia Incendio e altri eventi ai danni materiali e diretti ai locali per i casi di responsabilità ex artt. 1588, 1589 e 1611 C.C. In questo caso il premio è ridotto |
| Allagamento | ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato e/o al contenuto da allagamenti dei fabbricati causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua. Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici. |
| Sovraccarico neve | ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato e/o al contenuto da sovraccarico di neve sui tetti che ha causato crollo totale o parziale di tetto, lucernari, vetrate e serramenti. Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici. |
| Grandine su fragili | ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a: serramenti, vetri, lucernari, lastre e pannelli solari. Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici. |
| Grandine su autoveicoli e natanti | ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a autoveicoli e natanti all'aperto, quando sono considerati merci per il tipo di attività esercitata. Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici. |
| Ricorso terzi o locatari | ITAS Mutua tiene indenne l'assicurato, se civilmente responsabile come previsto dalla legge, del risarcimento dovuto a terzi per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi e/o di locatari da sinistro indennizzabile. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
| Merci in refrigerazione | ITAS Mutua indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo e per fuoriuscita del fluido frigorigeno causati da incendio e altri eventi. |
| Spese di demolizione e sgombero in aumento | ITAS Mutua rimborsa un'ulteriore somma, oltre a quella prevista dalla garanzia base Incendio e garanzie accessorie, per le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a idonea discarica i residui del sinistro. |
| Cristalli e insegne | ITAS Mutua indennizza la rottura di lastre di cristallo e insegne che fanno parte del fabbricato o del contenuto assicurato. |
| Merci ed attrezzature trasportate | ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci e dalle attrezzature durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing dall'assicurato o suoi addetti in seguito a incendio e altri eventi. |

| SEZIONE FURTO | |
|---|--|
| Trasporto valori | ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti alle cose definite "valori" trasportate dall'assicurato a seguito di: furto, se commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso o di furto con destrezza, scippo, rapina ed estorsione. Sono assicurati con questa garanzia l'assicurato, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso e gli addetti all'azienda, tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni , mentre, fuori dall'azienda o dal luogo in cui esercitano attività ambulante trasportano i valori al domicilio dell'assicurato, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, nella fascia oraria compresa tra due ore prima dell'apertura e due ore dopo la chiusura . |
| Guasti e atti vandalici in aumento | ITAS Mutua indennizza un'ulteriore somma, oltre a quella prevista dalla garanzia base Furto del contenuto, per i danni causati alle cose assicurate da guasti e atti vandalici causati dagli autori dei reati. |
| Fiere | ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti da furto e rapina di merci e attrezzature presso fiere. |
| Furto di enti all'aperto | La garanzia Furto vale anche per enti all'aperto assicurati con specifica partita in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività dichiarata se protetti da recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave . |
| Valori ovunque posti | L'assicurazione copre il furto e la rapina di valori ovunque posti o custoditi in cassetti, mobili e registratori di cassa. |
| Attività ambulante | L'assicurazione copre la rapina del contenuto posto all'aperto negli spazi dove si svolge il commercio ambulante o all'interno del mezzo con il quale si effettua l'attività ambulante. |

| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | |
|--|--|
| Responsabilità civile | Se la garanzia è acquistata, l'assicurazione prevede anche ulteriori coperture, elencate nei seguenti artt. Delle Condizioni di assicurazione: 5.1.6 - Committenza auto; 5.1.7 - Danni da interruzione o sospensione di attività; 5.1.9 - R.c. derivante dalla normativa in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro; 5.1.10 - Committenza lavori; 5.1.11 - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica; 5.1.12 - Impiego di macchinari da parte di persone non abilitate; 5.1.13 - Inquinamento accidentale; 5.1.14 - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; 5.1.15 - Danni da acqua piovana; 5.1.16 - Causale incendio; 5.1.17 - R.c. derivante dalla normativa in materia di igiene di prodotti alimentari; 5.1.19 - Attività ambulante. |
| Danni ai veicoli e/o natanti | Per officine e gommisti. La garanzia copre la responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli e/o natanti e loro parti in consegna o custodia presso officine e gommisti. |
| Responsabilità civile postuma officine e gommisti | La garanzia copre la responsabilità civile per i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato, dovuti a fatti o omissioni di cui l'assicurato è responsabile. |
| Danni alle cose su cui si eseguono i lavori | Per lavanderie, stierie, tintorie e simili. La garanzia copre la responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario e alle altre cose oggetto dell'attività dell'assicurato. |
| Danni da furto agevolati da ponteggi | La garanzia copre la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto causati a terzi da persone che abbiano utilizzato, per compiere il furto, impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. |
| Scavi e reinterri | Per attività complementari all'edilizia. La garanzia copre gli eventuali danni in superficie dovuti ad improvviso cedimento del terreno fino a 45 giorni dopo i lavori di scavo e reinterro. |
| Danni a cose dei clienti | Per quali attività? La garanzia copre la responsabilità dell'assicurato prevista dall'art. 1786 del C.C., per il danneggiamento, la sottrazione o il deterioramento delle cose portate o indossate dai clienti all'interno dell'esercizio. |
| Trattamenti estetici | La garanzia copre la responsabilità civile dell'assicurato legata alla proprietà delle strutture e all'esercizio di beauty farm per trattamenti estetici che non richiedano controllo medico. |



Che cosa NON è assicurato?

| SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI | |
|--|--|
| Allagamenti | Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini; - causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; da franamento, cedimento o smottamento del terreno; - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti provocati dal vento o dalla grandine; - causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento. |
| Sovraccarico neve | Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - da valanghe e slavine e da gelo; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento; ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; - a lucernari, vetrate, serramenti e all'impermeabilizzazione. |
| Ricorso terzi o locatari | Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. |
| Merci in refrigerazione | La garanzia opera se la mancata o anormale produzione di freddo ha avuto durata continuativa di almeno 12 ore per le celle frigorifere e di almeno 4 ore per i banchi frigo. |
| Cristalli e insegne | Sono escluse le rigature, segnature, screpolature, scheggiature. Sono esclusi i danni: |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - che non compromettono la funzionalità della lastra; - subiti da lastre non integre al momento della stipula della polizza; - che derivano da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro, trasloco, lavori su lastro o insegne; - subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali; - subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o cortocircuito. |
| Merci e attrezzature trasportate | <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da scoppio causati da ordigni esplosivi; da furto o rapina; conseguenti ad eventi atmosferici; - subiti da merci e attrezzature trasportati su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o su rimorchio; conseguenti a urti senza segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo; a veicoli. |
| SEZIONE FURTO | |
| Fiere | La copertura opera in secondo rischio. |
| Attività ambulante | Sono esclusi dalla copertura apparecchiature elettroniche, valori e preziosi. |
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | |
| Danni a veicoli e/o natanti | <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diretta conseguenza di lavori di riparazione o manutenzione; - da incendio e/o furto; - che si sono verificati fuori dei locali dell'azienda e delle aree pertinenti. |
| Danni alle cose su cui si eseguono i lavori | Sono esclusi di danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione; sono, inoltre, esclusi tutti gli eventi previsti dalle altre Sezioni delle Condizioni di assicurazione. |
| Danni a cose dei clienti | Sono esclusi dalla copertura: gli oggetti preziosi, denaro e altri valori; sono, inoltre, esclusi gli eventi previsti dalla Sezione Incendio e altri eventi. |
| Malattie professionali | <p>La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la silicosi; per i casi di contagio da virus HIV; - per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa. - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. |

| | |
|---|---|
|  Ci sono limiti di copertura? (i limiti sotto indicati valgono per periodo assicurativo) | |
| SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI | |
| Allagamento | Scoperto del 10% e franchigia 500 € per sinistro, entro il limite di 50.000 euro. |
| Sovraccarico neve | Scoperto del 10% e franchigia 1.000 € per sinistro, entro il limite del 30% della somma assicurata per fabbricato e contenuto. |
| Grandine su fragili | Scoperto del 10% e franchigia 500 € per sinistro. |
| Grandine su autoveicoli e natanti | Franchigia di 500 € per mezzo, entro il limite di 2.500 € per mezzo e della somma assicurata in polizza. |
| Ricorso terzi o locatari | Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo dei beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, la garanzia opera entro il 10% della somma assicurata indicata in polizza per la garanzia. |
| Merci in refrigerazione | Franchigia di 500 € per sinistro. |
| Spese di demolizione e sgombero in aumento | Le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui sono rimborsabili fino al massimo del 50% della somma assicurata. |
| Cristalli e insegne | Franchigia di 250 € per sinistro. |
| Merci, attrezzature trasportate | Franchigia di 500 € per sinistro, entro il limite di 50.000 €. |
| SEZIONE FURTO | |
| Trasporto valori | Spese mediche per trasporto valori: scoperto del 20% per sinistro, entro il limite di 1.000 €. |
| Fiere | Franchigia di 250 € per sinistro. |
| Merci, attrezzature trasportate | Scoperto del 10% e franchigia di 250 € per sinistro, entro il limite indicato in polizza. |
| Furto di enti all'aperto | Scoperto del 20% e franchigia di 1.500 euro per sinistro. |
| Valori ovunque posti | Franchigia di 250 € per sinistro. |
| Attività ambulante | Franchigia di 500 € per sinistro, entro il limite di 3.000 €. |
| SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE | |
| Lavori presso terzi | Franchigia di 250 € per sinistro. |
| Committenza auto | Franchigia di 250 € per sinistro. |
| Danni da interruzione o sospensione attività | Scoperto del 10% e franchigia di 1.000 € per sinistro, entro il limite di 200.000 €. |
| Inquinamento accidentale | Scoperto del 10% e franchigia di 2.500 € per sinistro, entro il limite di 150.000 €. |
| Danni da acqua piovana | Scoperto del 10% e franchigia di 250 € per sinistro, entro il limite di 30.000 €. |
| Causale incendio | Entro il limite di 250.000 €. |
| Danni ai veicoli e/o natanti | Scoperto del 10% e franchigia di 250 € per sinistro, entro il limite indicato in polizza. |

| | |
|--|--|
| R.c. postuma autofficine e gommisti | Scoperto del 10%, franchigia di 250 € ed entro il limite indicato in polizza. |
| Danni alle cose su cui si eseguono i lavori | Franchigia di 500 € per sinistro, entro il limite indicato in polizza. |
| Danni da furto agevolati da ponteggi | Scoperto del 10% e franchigia di 500 € per sinistro, entro il limite indicato in polizza. |
| Scavi e reinterri | Scoperto del 10% e franchigia di 500 € per sinistro, entro il limite indicato in polizza. |
| Danni a cose dei clienti | Franchigia di 250 €, entro il limite di 1.000 € per cliente e 10.000 € per periodo assicurativo. |
| Trattamenti estetici | Franchigia di 250 euro, entro il limite di 50.000 €. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese (persone giuridiche, ditte individuali e persone fisiche proprietarie degli stabilimenti), con sede legale e stabilimenti in Italia, che svolgono attività di produzione e/o di commercio con un numero di addetti (operativi più amministrativi) non superiore a 25, che vogliono tutelare con più coperture la proprietà, la conduzione e/o l'attività assicurata con:

- un indennizzo in caso di incendio, furto, danni alle apparecchiature elettroniche e ai macchinari;
- un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi;
- un rimborso delle spese legali per controversie e procedimenti nell'ambito dell'attività assicurata.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del contraente, sono pari al 26%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

ALL'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE:

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Arbitrato: le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <https://ec.europa.eu/info/fin-net>.

REGIME FISCALE - Trattamento fiscale applicabile al contratto

Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari all'1% sui premi imponibili.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Impresa Difesa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Prodotto per l'assicurazione di piccole e medie imprese artigianali e/o commerciali



Edizione 03/2025

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le Linee guida "Contratti chiari e comprensibili"

Il prodotto è pensato per le imprese (persone giuridiche e ditte individuali), con sede legale e stabilimenti in Italia, che svolgono attività di produzione e/o di commercio con un numero di addetti (operativi più amministrativi) non superiore a 25, che vogliono tutelare con più coperture la proprietà, la conduzione e/o l'attività assicurata con:

- un indennizzo in caso di incendio, furto, danni alle apparecchiature elettroniche e ai macchinari;
- un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi;
- un rimborso delle spese legali per controversie e procedimenti nell'ambito dell'attività assicurata.

Il prodotto è pensato anche per le persone fisiche proprietarie degli stabilimenti che vogliono tutelare la proprietà con le stesse coperture.

Le garanzie offerte dal contratto sono raggruppate in sezioni in base al tipo di copertura:

- Incendio e altri eventi;
- Furto;
- Elettronica e guasti macchine;
- Responsabilità civile verso terzi;
- Tutela legale.

Puoi scegliere di acquistare una o più delle seguenti sezioni: Incendio e altri eventi, Furto, Responsabilità civile verso terzi o Tutela legale; la Sezione Elettronica e guasti macchine deve, invece, essere necessariamente acquistata assieme alla sezione Incendio e altri eventi.

All'interno delle singole sezioni, alcune garanzie possono essere acquistate solo insieme ad altre, come indicato negli articoli relativi alle singole garanzie nelle condizioni di assicurazione che seguono.

Le garanzie acquistate sono esplicitamente riportate in polizza.

All'inizio delle condizioni di assicurazione trovi il Glossario che definisce i termini tecnici utilizzati nelle descrizioni delle garanzie, semplificando quindi la lettura del documento.

Nelle condizioni di assicurazione sono inoltre evidenziati in **grassetto** gli aspetti a cui devi prestare particolare attenzione: gli obblighi a carico tuo e dell'assicurato, le nullità, le decadenze, i limiti e le esclusioni. Inoltre trovi alcuni box di consultazione con la stessa grafica utilizzata nel seguente riquadro:

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali e forniscono chiarimenti su termini o temi specifici, o indicano a chi rivolgersi o come comportarsi in caso di necessità.

Non hanno valore contrattuale ma solo informativo e, per questo, è importante fare sempre riferimento alle condizioni a cui si riferiscono.

Dopo la firma puoi collegarti al sito www.gruppoitas.it o scaricare la app ITAS sul tuo smartphone, registrarti caricando la polizza e inserendo il codice fiscale, e accedere gratuitamente alla tua area riservata per consultare, rinnovare il contratto e denunciare un sinistro.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| GLOSSARIO | 6 |
| 1. NORME DI CARATTERE GENERALE | 13 |
| Art. 1.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA | 13 |
| Art. 1.2 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE | 13 |
| Art. 1.3 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE | 13 |
| Art. 1.4 - DIRITTO DI RECESSO | 13 |
| Art. 1.5 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO | 13 |
| Art. 1.6 - ESTENSIONE TERRITORIALE | 14 |
| Art. 1.7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | 14 |
| Art. 1.8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO | 14 |
| Art. 1.9 - VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DELL'UBICAZIONE ASSICURATA | 14 |
| Art. 1.10 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO | 15 |
| Art. 1.11 - FRANCHIGIA FISSA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI | 15 |
| Art. 1.12 - ALTRE ASSICURAZIONI | 15 |
| Art. 1.13 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE | 15 |
| Art. 1.14 - ONERI FISCALI | 15 |
| Art. 1.15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | 15 |
| Art. 1.16 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER AUMENTO DELL'INFLAZIONE | 15 |
| 2. SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI | 16 |
| COSA È ASSICURATO | 16 |
| GARANZIE BASE | 16 |
| Art. 2.1.1 - INCENDIO E RISCHI COLLEGATI | 16 |
| Art. 2.1.2 - MAGGIORI COSTI PER PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ | 17 |
| Art. 2.1.3 - FURTO DI FISSI E INFISSI | 17 |
| Art. 2.1.4 - MERCI E/O MACCHINARI DECENTRATI | 17 |
| Art. 2.1.5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO | 17 |
| Art. 2.1.6 - ATTIVITÀ AMBULANTE | 17 |
| Art. 2.1.7 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE | 18 |
| GARANZIE OPZIONALI | 18 |
| Art. 2.2.1 - EVENTI ATMOSFERICI | 18 |
| Art. 2.2.2 - EVENTI SOCIO POLITICI E DANNI DA ACQUA | 18 |
| Art. 2.2.3 - ALLAGAMENTO | 19 |
| Art. 2.2.4 - SOVRACCARICO NEVE | 20 |
| Art. 2.2.5 - GRANDINE SU FRAGILI | 20 |
| Art. 2.2.6 - GRANDINE SU AUTOVEICOLI E NATANTI | 20 |
| Art. 2.2.7 - RICORSO TERZI O LOCATARI | 20 |
| Art. 2.2.8 - DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI | 21 |
| Art. 2.2.9 - MERCI IN REFRIGERAZIONE | 21 |
| Art. 2.2.10 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO | 21 |
| Art. 2.2.11 - CRISTALLI E INSEGNE | 21 |
| Art. 2.2.12 - MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE | 22 |
| COSA NON È ASSICURATO | 22 |
| Art. 2.3 - ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI | 22 |
| LIMITI DI COPERTURA | 23 |
| Art. 2.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE | 23 |
| 3. SEZIONE FURTO | 26 |
| COSA È ASSICURATO | 26 |
| GARANZIE BASE | 26 |
| Art. 3.1.1 - FURTO DEL CONTENUTO | 26 |
| Art. 3.1.2 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE E PER LA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI | 27 |
| GARANZIE OPZIONALI | 27 |
| Art. 3.2.1 - VALORI IN CASSAFORTE | 27 |
| Art. 3.2.2. - TRASPORTO VALORI | 27 |
| Art. 3.2.3 - GUASTI E ATTI VANDALICI IN AUMENTO | 28 |
| Art. 3.2.4 - FIERE | 28 |
| Art. 3.2.5 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE | 28 |
| Art. 3.2.6 - FURTO DI ENTI ALL'APERTO | 28 |
| Art. 3.2.7 - VALORI IN CASSETTI, MOBILI, REGISTRATORI DI CASSA | 28 |
| Art. 3.2.8 - ATTIVITÀ AMBULANTE | 28 |
| COSA NON È ASSICURATO | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 3.3 - ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE FURTO | 29 |
| LIMITI DI COPERTURA | 30 |
| Art. 3.4.1 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA | 30 |
| Art. 3.4.2 - SCOPERTO PER CATEGORIA DI MERCI | 30 |
| Art. 3.4.3 - FURTO CON UTILIZZO DI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ASSICURATO | 30 |
| Art. 3.4.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE | 30 |
| 4.SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE | 32 |
| COSA È ASSICURATO | 32 |
| GARANZIE BASE | 32 |
| Art. 4.1.1 - DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE | 32 |
| Art. 4.1.2 - GUASTI ALLE MACCHINE | 34 |
| LIMITI DI COPERTURA | 35 |
| Art. 4.3.1 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA | 35 |
| Art. 4.3.2 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE | 35 |
| 5.SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE | 36 |
| COSA È ASSICURATO | 36 |
| GARANZIE BASE | 36 |
| Art. 5.1.1 - RESPONSABILITA' CIVILE | 36 |
| Art. 5.1.2 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO | 37 |
| Art. 5.1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO | 37 |
| Art. 5.1.4 - PERSONE CONSIDERATE TERZI | 37 |
| Art. 5.1.5 - LAVORI PRESSO TERZI | 37 |
| Art. 5.1.6 - COMMITTENZA AUTO | 38 |
| Art. 5.1.7 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA' | 38 |
| Art. 5.1.8 - DANNI DA PRODOTTI VENDUTI O SOMMINISTRATI | 38 |
| Art. 5.1.9 - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | 38 |
| Art. 5.1.10 - COMMITTENZA LAVORI | 38 |
| Art.5.1.11 - MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA | 38 |
| Art. 5.1.12 - IMPIEGO DI MACCHINARI DA PARTE DI PERSONE NON ABILITATE | 38 |
| Art.5.1.13 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE | 38 |
| Art. 5.1.14 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 38 |
| Art.5.1.15 - DANNI DA ACQUA PIOVANA | 39 |
| Art. 5.1.16 - CAUSALE INCENDIO | 39 |
| Art. 5.1.17 - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI | 39 |
| Art. 5.1.18 - ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI GARANTITI | 39 |
| Art. 5.1.19 - ATTIVITA' AMBULANTE | 40 |
| GARANZIE OPZIONALI | 40 |
| Art. 5.2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA IMPIANTISTI | 40 |
| Art. 5.2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER ATTIVITA' NON SOGGETTE AL DM N. 37/2008 (ex legge n. 49/1990) | 40 |
| Art. 5.2.3 - DANNI AI VEICOLI E/O NATANTI (AUTOFFICINE E GOMMISTI) | 41 |
| Art. 5.2.4. - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA AUTOFFICINE E GOMMISTI | 41 |
| Art. 5.2.5 - DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI (LAVANDERIE, STIRERIE, TINTORIE E SIMILI) | 41 |
| Art. 5.2.6 - COSE SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE | 41 |
| Art. 5.2.7 - DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE E PONTEGGI (ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'EDILIZIA) | 41 |
| Art. 5.2.8 - SCAVI E REINTERRI (ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'EDILIZIA) | 42 |
| Art. 5.2.9 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI | 42 |
| Art. 5.2.10 - DANNI A COSE DEI CLIENTI | 42 |
| Art. 5.2.11 - TRATTAMENTI ESTETICI | 42 |
| Art. 5.2.12 - MALATTIE PROFESSIONALI | 42 |
| Art. 5.2.13 - DANNO BIOLOGICO - ABROGAZIONE FRANCHIGIA | 43 |
| COSA NON È ASSICURATO | 44 |
| Art. 5.3.1 - ESCLUSIONI COMUNI | 44 |
| Art. 5.3.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI | 44 |
| LIMITI DI COPERTURA | 45 |
| Art. 5.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 6.SEZIONE TUTELA LEGALE | 47 |
| COSA È ASSICURATO | 47 |
| GARANZIE BASE | 47 |
| Art. 6.1 - TUTELA LEGALE BASE | 47 |
| GARANZIE OPZIONALI | 48 |
| Art. 6.2 - TUTELA LEGALE FORMA ESTESA | 48 |
| COSA NON È ASSICURATO | 49 |
| Art. 6.3 - ESCLUSIONI COMUNI | 49 |
| LIMITI DI COPERTURA | |
| Art. 6.4 - FRANCHIGIA | 49 |
| 7.COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | 50 |
| 7.1 PER SINISTRI INCENDIO E ALTRI EVENTI – FURTO – ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE | 50 |
| 7.2 PER SINISTRI INCENDIO E ALTRI EVENTI | 55 |
| 7.3 PER SINISTRI FURTO | 56 |
| 7.4 PER SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE | 56 |
| 7.5 PER SINISTRI TUTELA LEGALE | 57 |
| ESTRATTO DELLO STATUTO | 60 |

GLOSSARIO

Le parole elencate nel glossario sono evidenziate in *corsivo*

| | |
|---|---|
| Addetti | <p>i titolari, i soci, i familiari dell'<i>assicurato</i> che operano nell'attività a qualsiasi titolo, nonché i <i>prestatori di lavoro</i> (compresi, a titolo esemplificativo, corsisti, tirocinanti e stagisti).</p> <p>E' addetto amministrativo chi nell'ambito dell'azienda svolge esclusivamente attività d'ufficio. Ai fini del calcolo del numero degli <i>addetti</i>, sono considerati <i>addetti</i> amministrativi i soci e i familiari che non partecipano ad alcuna attività operativa.</p> |
| Allagamento | <p>l'accumulo di acqua in luogo normalmente asciutto:</p> <ul style="list-style-type: none">- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, e a infiltrazioni di acqua dal terreno. |
| Appalto | <p>contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (<i>committente</i> od appaltante) un'opera od un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.</p> |
| Apparecchiature elettroniche | <p>macchine e apparecchiature d'ufficio azionate da correnti deboli, sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, impianti di allarme, prevenzione e sorveglianza, registratori di cassa, bilance, fatturatrici ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente all'attività esercitata, esclusi i telefoni cellulari.</p> |
| Assicurato | <p>il soggetto il cui interesse è protetto dall'<i>assicurazione</i>.</p> |
| Assicurazione | <p>il contratto di assicurazione o la garanzia prestata con il contratto.</p> |
| Assistenza giudiziale | <p>attività che viene svolta davanti ad un giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare ad una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.</p> |
| Assistenza stragiudiziale | <p>attività svolta al di fuori degli organi giudiziari che precede l'<i>assistenza giudiziale</i>.</p> |
| Autocombustione | <p>combustione spontanea senza fiamma.</p> |
| Caratteristiche costruttive del fabbricato | <p>il <i>fabbricato</i> assicurato può avere caratteristiche costruttive di classe 1 o di classe 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>fabbricato</i> di classe 1: strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi; strutture portanti del <i>tetto</i>, coperture, <i>solai</i>, pareti esterne e coibentazioni in materiali <i>incombustibili</i>; nei fabbricati a più piani sono tollerate le strutture portanti del <i>tetto</i> in legno;- <i>fabbricato</i> di classe 2: strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali <i>incombustibili</i>; strutture portanti del <i>tetto</i>, <i>solai</i> e coibentazioni anche <i>combustibili</i>, manto esterno di copertura del <i>tetto</i> anche totalmente in tegole bituminose o materiali catramati. <p>Per entrambe le classi sopra indicate sono tollerate:</p> <ul style="list-style-type: none">- i materiali <i>combustibili</i> a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti;- i materiali <i>combustibili</i> esistenti nella copertura, nelle pareti esterne e nei <i>solai</i> quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne, della copertura e dei <i>solai</i>; tale tolleranza limitatamente alle pareti esterne e alla copertura, può |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Glossario

- essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le caratteristiche costruttive diverse da quelle di classe 1 e classe 2, di una porzione di *fabbricato* la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del *fabbricato* stesso.

Sono equiparati agli elementi *incombustibili*:

- le strutture portanti in legno lamellare;
- l'assenza di pareti esterne, *solai* e coibentazioni.

È tollerata l'esistenza di:

- *Esplosivi* per non oltre 1 kg.
- *Infiammabili*:
 - o di tipo A od equivalenti di altri tipi per non oltre 250 kg.;
 - o di tipo C nei quantitativi necessari ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento;
 - o gas *combustibili* e ossigeno nelle tubazioni di distribuzione;
- *Merci speciali* per non oltre 150 kg. di categoria D/1 o quantitativo equivalente di altra categoria.

Le caratteristiche costruttive vengono dichiarate e indicate in polizza.

Cassaforte

qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tali da non poter essere estratti senza demolire il muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

Combustibili

merci e sostanze che non sono classificabili *esplosivi* o *infiammabili* o *incombustibili*.

Committente

la persona fisica o giuridica che commissiona l'esecuzione di un lavoro o di una prestazione.

Conduttori esterni

insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.

Contenuto

nella sezione Incendio ed altri eventi fanno parte del contenuto (**con i limiti indicati nell'art. 2.4**):

- arredamento**: mobilio, cancelleria, stampati, personal computers e altre macchine ed apparecchiature per ufficio anche elettroniche, impianti telefonici. Cose di proprietà di dipendenti, di terzi inerenti l'attività dichiarata.
- arredamento domestico**: tutti i beni di uso domestico o personale dell'assicurato.
- cose particolari**:
 - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e qualsiasi carta che rappresenti un *valore*;
 - ricette mediche;
 - archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili;
 - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico.
- macchinari ed attrezzature**:
 - macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
 - impianti e mezzi di sollevamento, pesa traino e trasporto non iscritti al P.R.A.;
 - impianti ed apparecchiature di prevenzione, di allarme, di segnalazione e di comunicazione;

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Glossario

- attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze;
- serbatoi metallici e tubazioni;
- insegne, cartelloni pubblicitari, teli, tende anche esterne, con i relativi impianti e supporti;
- soppalchi, opere di miglioria anche edili e/o impiantistiche, abbellimento e utilità al *fabbricato* o al contenuto, anche apportate dal locatario;
- casseforti.

e) **merci**, materie prime, prodotti finiti, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Sono comprese, **con un limite di indennizzo**, le merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata.

Si considerano merci i veicoli di proprietà di terzi iscritti al P.R.A. oggetto di riparazione, manutenzione o in deposito e/o in conto vendita.

Sono compresi i veicoli iscritti al PRA di proprietà dell'*assicurato/contraente*, solo se non altrimenti assicurati, **purché nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata e con dei limiti di indennizzo**.

Tutto quanto sopra elencato può trovarsi anche all'aperto nell'ambito dell'azienda. **È escluso quanto compreso nella definizione di *fabbricato***.

Nella sezione Furto fanno parte del contenuto (**con i limiti indicati nell'art. 3.4.4**):

- merci, mobilio, arredamento, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, casseforti, impianti di prevenzione e di allarme.

Sono comprese **con un limite di indennizzo** le merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata;

- quadri, tappeti, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico;
- indumenti, oggetti personali di proprietà dell'*assicurato*, **esclusi valori, gioielli, preziosi e simili**.

Contraente

il soggetto che stipula l' *assicurazione*.

Contratto di assistenza tecnica

accordo contrattuale scritto fra il *contraente* o l'*assicurato* ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), per prestazioni di: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

Contravvenzione

tipo di reato perseguibile d'ufficio e punito con l'arresto e/o l'ammenda.

Copertura

Il complesso degli elementi del *tetto*, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti.

Cose

gli oggetti materiali e gli animali.

Crollo

rovina del *fabbricato* o di parte di esso. È equiparata al crollo la deformazione della struttura portante del *fabbricato* che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.

Danni da inquinamento

quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate disperse o fuoriuscite dagli impianti, macchinari, condutture ed attrezzature in uso all'*assicurato* o di sua proprietà.

Dati

insieme di informazioni elaborabili a mezzo di programmi e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'*assicurato* utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti dati.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Glossario

| | |
|-------------------------|---|
| Delitto colposo | delitto espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo. |
| Delitto doloso | qualsiasi delitto commesso con l'intenzione e la volontà di nuocere; non sono delitti dolosi quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali (quelli in cui l'evento dannoso è più grave di quanto era nell'intenzione dell'autore del reato). |
| Esplosivi | sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad <i>esplosione</i> ; b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. |
| Esplosione | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità. |
| Estorsione | costringere qualcuno, con violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale). |
| Fabbricato | la costruzione edile che comprende l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata comprese attività complementari e accessorie, incluse le parti comuni, per la quota che spetta all' <i>assicurato</i> , e le minori dipendenze. Sono comprese: - opere di fondazione interrate; - <i>fissi ed infissi</i> , impianti fissi al servizio del <i>fabbricato</i> , quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi; - affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature; - tettoie, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, muri di cinta, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli anche elettrici, ciminiere, camini, alberi di alto fusto, purché di esclusiva pertinenza dell'azienda ; - piazzali di pertinenza dell'azienda . È escluso quanto compreso nella definizione di contenuto. I locali dell'azienda possono essere costituiti anche da più fabbricati o corpi di fabbricato, purché tutti pertinenti l'attività dichiarata e situati nello stesso immobile od in aree od immobili adiacenti. È compresa la porzione di <i>fabbricato</i> destinata a civile abitazione dell' <i>assicurato</i> o del custode. |
| Fissi ed infissi | manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione e l'illuminazione delle costruzioni ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento e protezione. |
| Franchigia | la parte del danno esclusa dall' <i>indennizzo</i> , espressa con un importo fisso. |
| Furto | l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale). |
| Guasto | l'evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di un macchinario al servizio del <i>fabbricato</i> . |
| Implosione | il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. Il cedimento non deve essere determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o assenza di manutenzione. |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Glossario

| | |
|-----------------------|---|
| Incendio | la combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
| Incombustibili | le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° centesimali non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. |
| Indennizzo | la somma dovuta da ITAS Mutua all' <i>assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> . |
| Infiammabili | <p>sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tipo A:<ul style="list-style-type: none">- gas <i>combustibili</i>;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas <i>combustibili</i>;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.• Tipo B:<ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.• Tipo C:<ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle Norme di cui al D.M. 17.12.1977 Allegato V.</p> <p>Vale la seguente equivalenza: 10 kg di <i>infiammabili</i> di tipo A equivalgono a 100 kg di <i>infiammabili</i> di tipo B o a 400 kg di <i>infiammabili</i> di tipo C.</p> |
| Lastre | lastre di cristallo e vetro (compresi gli specchi), piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte e finestre, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, nonché insegne anche in materiale plastico rigido stabilmente fissate al <i>fabbricato</i> o ad altri appositi sostegni nel <i>fabbricato</i> e nell'area di pertinenza. |
| Massimale | <p>relativamente alla sezione Responsabilità civile verso terzi: l'importo massimo risarcibile da ITAS Mutua per ogni <i>sinistro</i> e per <i>periodo assicurativo</i>, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.</p> <p>Relativamente alla sezione Tutela legale, corrisponde alla somma entro la quale ITAS Mutua risponde per ogni <i>sinistro</i>.</p> |
| Merci speciali | <p>D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio celluloidi (grezza ed oggetti di) materie plastiche espanse o alveolari imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) espanse e sughero grezzo.</p> <p>D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi.</p> <p>D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana almeno per l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.</p> <p>Vale la seguente equivalenza: 100 kg. di <i>merci speciali</i> di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di <i>merci speciali</i> di categoria D2 o a 500 kg. di <i>merci speciali</i> di categoria D3.</p> <p>Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.</p> |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Glossario

| | |
|-----------------------------------|---|
| Mezzi di chiusura | <p>le strutture e i congegni installati a protezione delle aperture dei fabbricati o dei locali contenenti le cose assicurate per impedire l'accesso dall'esterno (ad esempio porte, finestre, tapparelle, persiane, vetrate antisfondamento, serrande o inferriate e simili).</p> <p>I mezzi di chiusura che sono posti a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani utilizzabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, devono essere in legno di normale resistenza, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica. Tali mezzi di chiusura devono essere chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni idonei e manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei <i>serramenti</i> di metallo o lega metallica sono ammesse aperture, purché queste non permettano l'accesso al <i>fabbricato</i> senza che vi sia stata effrazione o divaricazione delle relative strutture.</p> |
| Partita | Insieme di beni assicurati con un unico capitale. |
| Periodo assicurativo | durata della <i>polizza</i> (annua o inferiore all'anno) indipendentemente da eventuali frazionamenti di <i>premio</i> . |
| Polizza | il documento che prova l' <i>assicurazione</i> . |
| Premio/Contributo | la somma dovuta dal <i>contraente</i> a ITAS Mutua. |
| Prestatori di lavoro | tutte le persone fisiche di cui l' <i>assicurato</i> si avvale nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in <i>polizza</i> e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. |
| Primo rischio | la forma contrattuale secondo cui ITAS Mutua risponde dei danni entro la somma assicurata anche se quest'ultima risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati. Non trova quindi applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice civile per il caso di sottoassicurazione. |
| Programmi in licenza d'uso | Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il <i>contraente</i> o l' <i>assicurato</i> utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. |
| Rapina | l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con violenza alla persona o minaccia (art.628 del Codice Penale). |
| Recesso | lo scioglimento da parte del <i>contraente</i> o di ITAS Mutua del vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto. |
| Risarcimento | la somma pagata da ITAS Mutua al terzo danneggiato in caso di <i>sinistro</i> . |
| Scippo | il <i>furto</i> commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona. |
| Scoperto | la parte del danno non indennizzabile, espressa in valore percentuale. |
| Scoppio | il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad <i>esplosione</i> . Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. |
| Serramenti | manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. |
| Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> . |
| Società | ITAS Mutua, che presta l' <i>assicurazione</i> , come risulta dalla <i>polizza</i> sottoscritta dalle Parti. |
| Solai | il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del <i>fabbricato</i> , escluse pavimentazioni e soffittature. |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Glossario

| | |
|--------------------------------|---|
| Spese di giustizia | spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna. |
| Supporti di dati | qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. |
| Tetto | il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il <i>fabbricato</i> dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti. |
| Territorio europeo | Stati facenti parte dell'Europa geografica. |
| Territorio italiano | Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. |
| Transazione | accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
| Tutela legale | l'assicurazione che copre le spese legali e peritali sostenute in difesa dei diritti e interessi dell' <i>assicurato</i> ai sensi del D. Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174. |
| Valore a nuovo | il valore delle cose assicurate, funzionanti e utilizzabili, calcolato senza tener conto del loro degrado d'uso, stimando le spese necessarie per ricostruire o sostituire le cose stesse con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del valore a nuovo. |
| Valore allo stato d'uso | valore delle cose assicurate calcolato tenendo conto del degrado che le cose stesse hanno subito nel corso del tempo in rapporto al luogo in cui si trovano, al loro uso, alla qualità, alla funzionalità, alla svalutazione commerciale e alle altre loro caratteristiche. |
| Valore intero | la forma contrattuale secondo cui la somma assicurata deve corrispondere all'intero valore del bene al momento del <i>sinistro</i> . Si applica altrimenti la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. |
| Valori | il denaro, i titoli di credito in genere, e ogni carta che rappresenta un valore; gioielli, perle, pietre e oggetti di metallo prezioso. |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Norme di carattere generale

1. NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua.

Il contraente deve pagare il premio interamente anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Restano valide le successive scadenze stabilite nel contratto e il diritto di ITAS Mutua al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.2 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla *polizza*; il contratto può avere durata annuale o poliennale.

In caso di contratto connesso a forme di finanziamento la durata massima della copertura non può superare la durata del finanziamento.

Il contratto può essere stipulato nella forma a tacito rinnovo o a scadenza automatica.

Nel caso di tacito rinnovo, **il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno**, salvo il caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.3 - Disdetta dell'assicurazione.

Nel caso di scadenza automatica, **il contratto cessa automaticamente alle 24 del giorno di scadenza indicato in *polizza***, senza necessità di disdetta.

Art. 1.3 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma a tacito rinnovo inviando una comunicazione, tramite lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* o a ITAS Mutua. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.4 - DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è previsto nei seguenti casi:

- a) nel caso di contratto a durata poliennale superiore ai 5 anni, il *contraente* può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio, **dandone comunicazione a ITAS Mutua mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza. Il recesso avrà effetto** dalla fine dell'annualità nel corso della quale il diritto di *recesso* viene esercitato;
- b) dopo ogni *sinistro* e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, ITAS Mutua e il *contraente* possono recedere dall'*assicurazione*, **dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.**
In caso di *recesso* da parte di ITAS Mutua, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto dell'imposta. **Non viene restituito il contributo versato al fondo di garanzia;**
- c) nel caso di ripensamento, **per i soli contratti connessi a forme di finanziamento**, il *contraente* può recedere dal contratto **entro 60 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione a ITAS Mutua mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), con restituzione del premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta. Non viene restituito il contributo versato al fondo di garanzia.**

Art. 1.5 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO

Per i contratti connessi a forme di finanziamento in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo o del finanziamento ad altro Istituto di credito, ITAS Mutua rimborsa la parte di premio pagato e non goduto relativa al periodo tra la data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e la ricorrenza annua della *polizza*, al netto delle imposte e del contributo annuo stabilito dallo Statuto e il contratto si risolve. ITAS Mutua, su richiesta scritta del *contraente* e/o debitore/assicurato, offre una copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Norme di carattere generale

La comunicazione dell'estinzione anticipata o del trasferimento e la relativa richiesta di rimborso del premio deve essere comunicata dalla banca erogatrice del mutuo o del finanziamento a ITAS Mutua, che rimborserà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 1.6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale sul territorio italiano.

Per la sezione Responsabilità Civile verso terzi l'assicurazione vale per il *territorio europeo*.

Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero **escluso USA, Canada e Messico**.

Per la sezione Tutela legale la copertura è valida:

- per i danni extracontrattuali o di procedimento penale, in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, se il Foro competente ove procedere si trova in quei territori;
- per le vertenze contrattuali in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
- per l'opposizione alle sanzioni amministrative in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 1.7 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il contraente deve fornire a ITAS Mutua tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio; la violazione di questo obbligo può comportare conseguenze negative.

Infatti, le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che l'assicurato conosce o che, in base alla normale diligenza, potrebbe conoscere, hanno come conseguenza **l'annullamento del contratto e, in caso di sinistro, la perdita totale del diritto all'indennizzo**, secondo quanto disposto dall'art. 1892 del Codice civile.

Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, oppure in riferimento a circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, **ITAS Mutua può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, l'indennizzo può essere ridotto** in proporzione della differenza tra il *premio* pagato e quello dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 1893 del Codice civile.

In questi casi ITAS Mutua può trattenere tutti i premi già incassati, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il premio dovuto per il primo anno.

Art. 1.8 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurato deve avvisare ITAS Mutua se nel corso del contratto la situazione considerata al momento della sottoscrizione del contratto stesso **si modifica in modo da aumentare** o diminuire **la probabilità che l'evento dannoso si verifichi, causando un aggravamento** o una diminuzione del rischio.

Durante la validità della copertura contrattuale, nell'ambito dello stabilimento assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni al *fabbricato* e al *contenuto*, senza necessità di comunicazione quando tali modifiche non comportano un aggravamento del rischio.

In caso di aggravamento del rischio, se l'assicurato non rispetta l'obbligo di comunicazione (previsto dall'art. 1898 Codice civile) **può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo. ITAS Mutua, inoltre, può recedere dal contratto** e rimborsare all'assicurato la parte di *premio* pagato e non goduto, al netto delle imposte. **Non viene restituito il contributo versato al fondo di garanzia.**

In caso di diminuzione del rischio, ITAS Mutua è tenuta a ridurre il *premio* dalla scadenza di *polizza* o, in caso di frazionamento del *premio*, dalla rata successiva alla comunicazione del *contraente* o dell'*assicurato* (art. 1897 Codice civile).

Esempio di aggravamento del rischio

L'impresa assicurata è un'officina, durante la validità del contratto viene aperto anche un reparto di carrozzeria con riverniciatura.

Esempio di diminuzione del rischio

L'impresa assicurata è un'edicola e tabaccheria, durante la validità del contratto la tabaccheria viene dismessa.

Art. 1.9 - VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ E DELL'UBICAZIONE ASSICURATA

L'assicurazione vale **esclusivamente per l'attività e l'ubicazione indicate in polizza**. In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio assicurato, **l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Norme di carattere generale

contraente/assicurato non ne abbia dato avviso scritto a ITAS Mutua e fatto salvo quanto previsto all'art. 7.1.6 - Trasloco delle cose assicurate.

Art. 1.10 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo ITAS Mutua potrà essere tenuta a pagare *massimale* o somma maggiore di quanto indicato in *polizza* per ciascuna garanzia acquistata.

Art. 1.11 - FRANCHIGIA FISSA VALIDA PER TUTTE LE SEZIONI

Se richiamata questa clausola in *polizza*, per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*assicurato una franchigia fissa, valida per tutte le garanzie acquistate*, il cui valore è riportato in *polizza* e può essere scelto dal *contraente* tra 500, 1.000, 1.500, 2.500 e 5.000 euro, indipendentemente da eventuali diverse franchigie più o meno elevate (ad eccezione dell'art. 5.1.1 punto 2 lettera b) e fermi in ogni caso gli scoperti e i limiti di indennizzo, previsti per alcune specifiche garanzie ed indicati nelle tabelle dei "Limiti di copertura" presenti in ogni sezione.

Art. 1.12 - ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il **contraente deve comunicare per iscritto a ITAS Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e sulle stesse cose.** In caso di *sinistro* il *contraente* deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.13 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di *assicurazione* è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.16 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO PER AUMENTO DELL'INFLAZIONE

In caso di contratto poliennale o di contratto stipulato nella forma del tacito rinnovo, ferme tutte le altre condizioni di assicurazione, **il premio verrà aumentato automaticamente di anno in anno** in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei Prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT, come segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si è verificata una variazione in più rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, il *premio* verrà aumentato in proporzione.

L'aumento decorre dalla scadenza della rata annua e non può essere comunque superiore al 5%; al *contraente* viene consegnata un'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

2. SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

Le garanzie sono prestate nelle seguenti forme:

- a *valore intero* per il *fabbricato*;
- a *primo rischio* per il *contenuto*.

Può essere assicurato solo il *fabbricato*, solo il *contenuto* o entrambi.

GARANZIE BASE

Le garanzie che seguono sono prestate per le somme assicurate concordate e indicate in *polizza*, e **con le limitazioni previste nell'art. 2.4 - Limiti, scoperti e franchigie**.

Art. 2.1.1 - INCENDIO E RISCHI COLLEGATI

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati al *fabbricato e/o al contenuto*, anche se di proprietà di terzi, da:

1. *incendio*, compresi i danni provocati da fumo;
2. fulmine;
3. *esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi*;
4. caduta di oggetti spaziali, aerei e simili, loro parti o cose trasportate;
5. esplosioni o scoppi esterni che si sono verificati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in *polizza*, **con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi**;
6. caduta accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni, **fino al limite massimo di 5.000 euro per periodo assicurativo**;
7. fumo non provocato da un *incendio* ma fuoriuscito a seguito di *guasto* agli impianti termici facenti parte del *fabbricato*, **purchè questi siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
8. onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere (bang sonico);
9. urto di veicoli e natanti **non appartenenti all'assicurato o al contraente né al loro servizio**, in transito sulle aree che non sono di loro esclusiva pertinenza, **esclusi i danni materiali e diretti causati a veicoli iscritti al P.R.A e/o natanti, che non siano considerati merce. I danni sono indennizzabili previa deduzione, per sinistro, di una franchigia di 250 euro o dell'importo della franchigia fissa se il contraente ha scelto di applicarla al contratto (art. 1.11)**.

ITAS Mutua indennizza inoltre:

10. i danni conseguenti agli eventi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che abbiano colpito le cose assicurate o cose che si trovano nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
11. i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* sia per ordine dell'Autorità che dall'*assicurato* o da terzi;
12. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da *autocombustione* **se lo stoccaggio della merce assicurata viene effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione adeguate alla tipologia merceologica del prodotto**.

Nel caso si verifichi un **sinistro indennizzabile**, ITAS Mutua rimborsa, anche le spese sostenute:

13. per demolire, sgomberare, trasportare e conferire alla più vicina idonea discarica i residui del *sinistro*, **fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro**;
14. per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, **fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro**;
15. necessarie per la rimozione ed il ricollocamento del *contenuto*, durante il ripristino del *fabbricato*, **fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 euro per sinistro**;
16. per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, **fino al massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo**;
17. sostenute per rifare o duplicare i documenti inerenti l'attività andati distrutti, **fino al massimo di 1.000**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

euro per periodo assicurativo;

18. per la riprogettazione del *fabbricato*, **se assicurato**, oltre ai costi e gli oneri a carico dell'*assicurato*, compresi quelli dovuti a qualsiasi Ente e Autorità pubblica per ricostruire il *fabbricato* secondo la normativa in vigore; **sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**. La copertura è prevista **fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di 20.000 euro per sinistro**.

RISCHIO LOCATIVO

Se il *contraente* tiene il *fabbricato* assicurato in locazione, può scegliere di limitare la garanzia ai danni materiali e diretti ai locali, indennizzabili in base alla presente *polizza*, ai soli casi di responsabilità (anche per colpa grave) dell'*assicurato*, come previsto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile.

Art. 2.1.2 - MAGGIORI COSTI PER PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ

In caso di interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata **provocata da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza**, ITAS Mutua rimborsa le spese, **sostenute e documentate, necessarie** per il proseguimento dell'attività **durante il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo** delle cose assicurate danneggiate o distrutte e **comunque non oltre i 180 giorni dalla data del sinistro**.

ITAS Mutua non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causato da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, ad esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.**

Il rimborso delle spese è riconosciuto **fino al massimo del 10% dell'indennizzo per periodo assicurativo**.

Art. 2.1.3 - FURTO DI FISSI E INFISSI

ITAS Mutua indennizza il *furto* di *fissi ed infissi* e dei *guasti* causati agli stessi dai ladri per *furto* consumato o tentato.

La copertura è prestata **entro il limite di 2.000 euro per periodo assicurativo**.

Art. 2.1.4 - MERCI E/O MACCHINARI DECENTRATI

La copertura prevista dall'art. 2.1.1 è valida anche quando parte del *contenuto* si trova:

- presso stabilimenti e/o depositi sia propri che di terzi **nel territorio italiano;**
- presso mostre o esposizioni e simili **in territorio europeo**, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.6 - Estensione territoriale.

Se al momento del *sinistro* esistono altre assicurazioni sugli stessi beni, **questa copertura opera in secondo rischio**, cioè viene indennizzata solo la parte di danno eccedente l'ammontare coperto da altre assicurazioni, **ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile** per il caso di sottoassicurazione del *contenuto*.

In caso di sinistro, l'assicurato deve mettere a disposizione i documenti che provano l'esistenza e l'entità delle cose assicurate nelle varie località.

La copertura è prestata **fino al 15% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo, per sinistro, di 200.000 euro** nel territorio italiano e **100.000 euro** per mostre ed esposizioni nel *territorio europeo*.

Art. 2.1.5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

In caso di sinistro da incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le cose assicurate sono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei locali dove si svolge l'attività assicurata, durante le operazioni di carico e scarico, **salvo che non siano assicurate con polizza trasporti**.

Art. 2.1.6 - ATTIVITÀ AMBULANTE

ITAS Mutua indennizza i danni a merci, macchinari, arredamento e attrezzature che fanno parte del *contenuto* e sono destinate all'attività di ambulante, **regolarmente autorizzata, quando si trovano nell'ubicazione indicata in polizza** dove viene svolta l'attività e all'interno dell'automezzo adibito allo svolgimento dell'attività.

Se le merci, i macchinari e le attrezzature destinate all'attività ambulante si trovano fuori dall'ubicazione indicata in *polizza*, anche presso fiere e mercati coperti ma **non in mercati all'ingrosso**, sono valide esclusivamente le garanzie di cui all'art. 2.1.1 - Incendio e garanzie accessorie, nonché, se acquistate, le garanzie di cui agli artt. 2.2.1 - Eventi atmosferici e 2.2.2.1 - Eventi sociopolitici - Terrorismo.

Sono esclusi i danni:

- a) all'automezzo sul quale si trovano merci, macchinari e attrezzatura;**
- b) alle merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno.**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

Art. 2.1.7 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

ITAS Mutua rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, verso:

- le persone delle quali *l'assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllate, consociate e collegate;
- gli amministratori ed i soci quando *l'assicurato* non sia una persona fisica;
- tutti i familiari conviventi con *l'assicurato* (e verso genitori e i figli anche se non conviventi), purché *l'assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali sono valide solo se acquistate e vengono prestate per le somme assicurate concordate ed indicate in *polizza* e con le **limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie"** (art. 2.4).

Le garanzie opzionali sono acquistabili solo insieme alla garanzia Incendio e rischi collegati (art. 2.1.1); inoltre, le garanzie opzionali Allagamento (art. 2.2.3), Sovraccarico neve (art. 2.2.4), Grandine su fragili (art. 2.2.5) e Grandine su autoveicoli e natanti (art. 2.2.6) sono acquistabili solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici (art. 2.2.1).

Art. 2.2.1 - EVENTI ATMOSFERICI

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** causati al *fabbricato e/o al contenuto*:

1. da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, compresa la caduta di alberi, **quando tali eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze;**
2. all'interno dei fabbricati, per bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o altro materiale causati da rotture, breccie o lesioni al *fabbricato* (o ai *serramenti* **purché chiusi al momento dell'evento**).

La garanzia opera quando **il danno è direttamente attribuibile all'evento atmosferico e si è verificato entro 48 ore da questo oppure se per l'assicurato è stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del fabbricato** con l'ordinaria diligenza richiesta.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per sinistro.**

Sono esclusi i danni:

a. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici sopra elencati;**

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole;
- gru, cavi aerei, insegne e analoghe installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei *serramenti* (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno od in plastica e quanto in essi contenuto;
- *serramenti*, vetrate, a meno che i danni a questi elementi siano derivanti da rotture o lesioni subite dal *tetto* o dalle pareti o che comunque, in concomitanza con lesioni del *tetto* o delle pareti, ne sia compromessa la funzionalità;
- *lastre* di cemento-amianto, *lastre* di fibro-cemento, lucernari, manufatti di materia plastica, pannelli solari (termici e fotovoltaici) per effetto di grandine.

Art. 2.2.2 - EVENTI SOCIO POLITICI E DANNI DA ACQUA

2.2.2.1 - EVENTI SOCIOPOLITICI - TERRORISMO

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** causati al *fabbricato e/o al contenuto*, che si sono verificati in occasione di:

1. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio;
2. *terrorismo*, **entro il limite del 50% della somma assicurata per fabbricato e contenuto;**
3. occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, **limitatamente ai danni da incendio, esplosione e scoppio che si verificano nei primi 5 giorni di occupazione.**

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

Sono esclusi i danni:

- **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;**
- **che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;**
- **di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;**
- **di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo;**
- **causati a fabbricati vuoti e/o inoccupati da oltre 90 giorni ed al loro eventuale contenuto.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 lett. a) - Esclusioni comuni alla sezione Incendio e altri eventi.

2.2.2.2 - GARANZIE DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA O ALTRI LIQUIDI

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati al *fabbricato e/o al contenuto* da fuoriuscita di acqua a seguito di:

1. rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici (**esclusi gli impianti automatici di estinzione**) di pertinenza del *fabbricato* assicurato o contenenti le cose assicurate.
ITAS Mutua indennizza anche il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente al *sinistro* stesso, **dedotta una franchigia di 500 euro per sinistro ed entro il limite di 1500 euro per periodo assicurativo.**
2. gelo, che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o di tubazioni al servizio del *fabbricato e/o* dell'attività descritta in *polizza*, **purché gli impianti danneggiati dal gelo non siano stati sospesi nella loro funzionalità per più di 96 ore antecedenti al sinistro.**
3. occlusione e rigurgito di condutture di impianti fissi, **esclusi quelli di raccolta e deflusso delle acque piovane e quelli conseguenti a occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.**

Le coperture ai punti 2 e 3 sono prestate con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro ed entro il limite di 10.000 euro per periodo assicurativo.

Sono, inoltre, comprese:

4. le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di *fabbricato*, effettuate per la ricerca della rottura accidentale o dell'occlusione, **con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro ed entro il limite di 10.000 euro per periodo assicurativo.**

Le spese di ricerca e riparazione sono comprese anche se relative ad impianti idrici interrati di pertinenza del *fabbricato* (esclusi quelli destinati ad irrigazione o a servizio di piscine), **entro il limite di 3.500 euro per periodo assicurativo**, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al *fabbricato* stesso.

Sono esclusi i danni:

- **causati da umidità, stillicidio;**
- **causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento dei locali posti integralmente al di sotto del livello stradale.**

2.2.2.3 - COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati al *fabbricato e/o al contenuto* da fuoriuscita **accidentale** di acqua a seguito di *guasto* o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

Sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di acqua, e le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di *fabbricato* effettuate per la ricerca della rottura accidentale.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per sinistro ed entro il limite di 100.000 euro per periodo assicurativo.**

Sono esclusi:

- **i danni che si sono verificati in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
- **i danni causati dal gelo;**
- **le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione;**
- **i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.**

Art. 2.2.3 - ALLAGAMENTO

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici (art. 2.2.1).

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati al *fabbricato e/o al contenuto* da allagamenti che si sono verificati nei fabbricati causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.

Sono compresi i danni causati da intasamento di gronde e pluviali a seguito di grandine, neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro. Sono esclusi i danni:**

- **da inondazione, alluvione, acqua condotta, colaggio da impianti automatici di estinzione;**
- **causati da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;**
- **causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;**
- **avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti causate dal vento o dalla grandine;**
- **causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **da franamento, cedimento o smottamento del terreno;**
- **alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 lett. c) Esclusioni comuni alla sezione Incendio ed altri eventi.

Art. 2.2.4 - SOVRACCARICO NEVE

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici (art. 2.2.1).

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati al *fabbricato* e/o al *contenuto* da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli all'interno del *fabbricato* e sul suo *contenuto* **purché avvenuti** a seguito di *crollo* totale o parziale di *tetto*, pareti, lucernari, vetrate e *serramenti* direttamente provocato dal peso della neve.

La garanzia opera solo se il fabbricato è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o al momento dell'ultimo rifacimento delle strutture del *tetto*.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per sinistro e fino al 30% della somma assicurata per fabbricato e contenuto per periodo assicurativo.**

Sono esclusi i danni causati:

- **da valanghe e slavine;**
- **da gelo, purché conseguente ad evento coperto da questa garanzia;**
- **ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, a meno che questo rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia ed al loro contenuto;**
- **ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;**
- **a lucernari, vetrate, serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.**

Art. 2.2.5 - GRANDINE SU FRAGILI

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici (art. 2.2.1).

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati dalla grandine a:

1. *serramenti*, vetrate e lucernari;
2. *lastre* di cemento-amianto, *lastre* di fibro - cemento e manufatti di plastica;
3. pannelli solari (termici e fotovoltaici);

anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La garanzia opera fermo quanto disposto all'art. 2.2.1 - Eventi Atmosferici e a integrazione dello stesso.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* e **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.**

Art. 2.2.6 - GRANDINE SU AUTOVEICOLI E NATANTI

Questa garanzia è acquistabile solo insieme alla garanzia Eventi atmosferici (art. 2.2.1).

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** causati dalla grandine agli autoveicoli e natanti all'aperto, **quando gli stessi sono considerati merci in base all'attività esercitata.** La garanzia opera fermo quanto disposto all'art. 2.2.1 - Eventi Atmosferici e a integrazione dello stesso.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* e **con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per veicolo/ natante ed entro il limite di 2500 euro per mezzo e della somma assicurata in polizza per periodo assicurativo.**

Art. 2.2.7 - RICORSO TERZI O LOCATARI

La garanzia copre il *risarcimento* (capitale, interessi e spese) dovuto dall'*assicurato*, se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per **danni materiali e diretti** causati alle cose di terzi o locatari da *sinistro* indennizzabile.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sia totali che parziali:

- dell'utilizzo dei beni
- di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi

entro il 10% della somma assicurata indicata in polizza per la garanzia ricorso terzi o locatari.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo**, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'*assicurato* e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di queste operazioni e le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato ed ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società controllanti, controllate e collegate a quella assicurata e gli amministratori delle stesse.

Art. 2.2.8 - DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, a impianti, apparecchiature, macchinari industriali, attrezzature e circuiti elettrici relativi a *fabbricato* e *contenuto*, quando assicurati.

Sono compresi i danni causati dal fenomeno elettrico alle componenti elettroniche.

Sono esclusi i danni:

- **ad accumulatori elettrici e batterie;**
- **da usura, manomissione e carenza di manutenzione;**
- **che si sono verificati in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;**
- **che si sono verificati durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti in genere;**
- **dovuti a difetti noti all'assicurato alla stipula della polizza, e quelli dei quali il costruttore o il fornitore deve rispondere per legge o contratto.**

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* e **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3 lett. h) - Esclusioni comuni alla sezione Incendio e altri eventi.

Art. 2.2.9 - MERCI IN REFRIGERAZIONE

ITAS Mutua indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione per:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorifero

in conseguenza di:

- *incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;*
- guasti o rotture accidentali nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza;
- guasti o rotture nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
- eventi socio politici o terrorismo, **se è stata acquistata la relativa copertura** (art. 2.2.2.1).

La garanzia opera se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa di almeno 12 ore per le celle frigorifere, e di almeno 4 ore per i banchi frigo.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* e **con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.**

La garanzia opera parziale deroga dell'art. 2.3 lett. i) - Esclusioni comuni alla sezione Incendio e altri eventi.

Art. 2.2.10 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

Ad integrazione del rimborso previsto per le spese di demolizione e sgombero dall'art. 2.1.1 punto 13 - Incendio e rischi collegati, ITAS Mutua rimborsa un'ulteriore somma per le spese **sostenute** per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a discarica idonea, i residui del **sinistro indennizzabile** ai sensi di *polizza*.

Sono comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, **fino al massimo del 50% della somma assicurata per periodo assicurativo.**

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*.

Art. 2.2.11 - CRISTALLI E INSEGNE

ITAS Mutua indennizza la rottura di *lastre* e insegne che fanno parte del *fabbricato* o del *contenuto* assicurato.

La garanzia opera solo se la rottura deriva da cause accidentali o fatti di terzi.

Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili.

Sono compresi:

- i danni avvenuti in occasione di *furto* o tentativo di *furto*;
- gli eventuali danni causati al *contenuto* assicurato dalla rottura dei cristalli o delle insegne.

Sono esclusi i danni:

- **che non compromettono la funzionalità della lastra (ad esempio scheggiature o rigature);**
- **subiti da lastre che, alla data di effetto di questa polizza, non fossero integre ed esenti da difetti;**
- **indennizzabili in base ad una garanzia prestata con questa sezione anche se non acquistata;**
- **che derivano da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne od ai relativi supporti, sostegni o cornici;**
- **determinati od agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;**
- **subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali;**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

- **subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.**

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* e con l'applicazione di una *franchigia* di 250 euro per *sinistro*.

Art. 2.2.12 - MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** subiti dalle merci e dalle attrezzature durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'*assicurato* o dagli *addetti* all'attività assicurata a seguito di *incendio*, *fulmine*, *esplosione*, *scoppio*, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada.

La garanzia opera per i trasporti avvenuti sul territorio italiano.

La copertura è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di 500 euro per *sinistro* ed entro il limite di **5.000 euro per periodo assicurativo**.

Sono esclusi i danni:

- **da *scoppio* causati da ordigni esplosivi;**
- **da *furto* o *rapina* consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;**
- **subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o su rimorchio;**
- **conseguenti ad eventi atmosferici;**
- **conseguenti ad urti senza segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;**
- **ai veicoli.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3 - ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di *terrorismo* o sabotaggio**, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 2.2.2.1;
- causati da *esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane**, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 2.2.3;
- causati con dolo dell'*assicurato* o del *contraente*;**
- causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l'*assicurato* o il *contraente* sono persone giuridiche;**
- di smarrimento e di *furto* o ammanchi delle cose assicurate anche se avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;**
- causati alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o un'*implosione* se l'evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale;**
- causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, dovuti a qualunque causa, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione***, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 2.2.8;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'*assicurazione***; fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 2.2.9.
- a macchinari ed attrezzature in leasing e/o ad *apparecchiature elettroniche*, se già coperti da altra apposita assicurazione.**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

ITAS Mutua applica ad ogni *sinistro* le franchigie sotto indicate, a meno che il *contraente* non abbia scelto di applicare al contratto la *franchigia* fissa prevista dall'art. 1.11, fermi in ogni caso gli scoperti e i limiti massimi di *indennizzo* di seguito indicati.

| Art. | Garanzia | % scoperto, per ogni sinistro | franchigia in euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Glossario | Contenuto – cose particolari | | | | |
| | Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e qualsiasi carta che rappresenti un valore | | | se ovunque posti: 3.000 se custoditi in casseforti murate o di peso non inferiore a 200 kg: 6.000 | per periodo assicurativo |
| | Archivi, documenti, disegni registri, microfilm, fotocolor | | | 5.000 | per periodo assicurativo |
| | Modelli, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni o simili | | | 10% della somma assicurata per il contenuto | |
| | Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose con valore artistico o storico | | | 10.000 per oggetto | |
| | Contenuto - merci | | | | |
| | Merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata | | | 10% della somma assicurata per il contenuto | |
| | Veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del contraente/assicurato che si trovano nell'area di pertinenza dell'azienda e non sono altrimenti assicurati | | | 30% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 50.000 euro | |
| 2.1.1 | Incendio e rischi collegati | | | | |
| 6) | Caduta ascensori e montacarichi | | | 5.000 | per periodo assicurativo |
| 9) | Urto veicoli | | 250 | | |
| 13) | Spese di demolizione e sgombero | | | 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 | per sinistro |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

| Art. | Garanzia | % scoperto, per ogni sinistro | franchigia in euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
|----------------|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 14) | Spese per operazioni di conferimento, decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi | | | 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 | per sinistro |
| 15) | Spese di rimozione e ricollocamento del contenuto durante il ripristino del fabbricato a seguito di sinistro | | | 10% dell'indennizzo con il massimo di 10.000 | per sinistro |
| 16) | Spese per il rimpiazzo del combustibile, fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento | | | 1.500 | per periodo assicurativo |
| 17) | Spese per rifare o duplicare i documenti inerenti l'attività andati distrutti | | | 1.000 | per periodo assicurativo |
| 18) | Spese di riprogettazione e costruzione del fabbricato | | | 10% dell'indennizzo con il massimo di 20.000 | per sinistro |
| 2.1.2 | Maggiori costi per proseguimento attività | | | 10% dell'indennizzo | per periodo assicurativo |
| 2.1.3 | Furto di fissi ed infissi | | | 2.000 | per periodo assicurativo |
| 2.1.4 | Merci e/o macchinari decentrati | | | 15% della somma assicurata per il contenuto con i seguenti limiti: a. 200.000 entro il territorio italiano b. 100.000 presso mostre ed esposizioni nel territorio europeo | Per sinistro |
| 2.2.1 | Eventi atmosferici | 10% con il minimo di 1.000 euro | | | |
| 2.2.2.1 | Eventi socio politici | 10% con il minimo di 500 euro | | per terrorismo: 50% somma assicurata per fabbricato e contenuto | |
| 2.2.2.2 | Garanzie danni da spargimento di acqua o altri liquidi | | | | |
| 1) | Acqua condotta- Eccesso consumo di acqua in caso di sinistro | | 500 | 1.500 | per periodo assicurativo |
| 2) | Gelo | | 500 | 10.000 | per periodo assicurativo |
| 3) | Occlusione condutture | | 500 | 10.000 | per periodo assicurativo |
| 4) | Ricerca e ripristino | | 500 | 10.000 3.500 euro per impianti idrici interrati | per periodo assicurativo |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Incendio e Altri eventi

| Art. | Garanzia | % scoperto, per ogni sinistro | franchigia in euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
|---------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 2.2.2.3 | Colaggio da impianti automatici di estinzione | 10% con il minimo di 1.000 euro | | 100.000 | per periodo assicurativo |
| 2.2.3 | Allagamento | 10% con il minimo di 500 euro | | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |
| 2.2.4 | Sovraccarico neve | 10% con il minimo di 1.000 euro | | 30% somma assicurata per fabbricato e contenuto | per periodo assicurativo |
| 2.2.5 | Grandine su fragili | 10% con il minimo di 500 euro | | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |
| 2.2.6 | Grandine su autoveicoli e natanti | | 500 per veicolo/natante | 2.500 | per ogni veicolo/natante, con il limite totale indicato alla specifica partita per sinistro e periodo assicurativo |
| 2.2.7 | Ricorso terzi o locatari | | | per danni da interruzioni o sospensioni dell'attività: 10% della somma assicurata indicata in polizza | |
| 2.2.8 | Danni elettrici ed elettronici | 10% con il minimo di 500 euro | | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |
| 2.2.9 | Merci in refrigerazione | | 500 | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |
| 2.2.10 | Spese di demolizione e sgombero in aumento | | | per spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui: 50% della somma assicurata | |
| 2.2.11 | Cristalli e insegne | | 250 | | |
| 2.2.12 | Merci ed attrezzature trasportate | | 500 | 5.000 | per periodo assicurativo |

3. SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

Per le garanzie acquistate la copertura è valida quando:

- le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali o *copertura* di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato, legno lamellare;
- ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate è difesa da *mezzi di chiusura*.

Le garanzie operano se il *contraente* o l'*assicurato* mantengono invariati ed efficienti i *mezzi di chiusura* e protezione e le misure di sicurezza esistenti alla stipula del contratto.

L'assicurazione non copre i danni di furto:

- avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura;
- commessi attraverso le luci di *serramenti* o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

Se l'introduzione nei locali avviene violando aperture difese da *mezzi di chiusura* non conformi a quelli indicati nel Glossario mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, **la copertura opera con applicazione di uno scoperto del 20%**. Lo *scoperto* non viene applicato se la difformità è stata ininfluente ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.

Quando i locali assicurati sono posti all'interno di un centro commerciale o strutture simili, le caratteristiche costruttive ed i *mezzi di chiusura* possono non essere conformi a quanto richiesto purché lo siano quelli del centro commerciale o struttura simile.

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate concordate e indicate in *polizza*, e **con le limitazioni previste nell'art. 3.4.4 - Limiti, scoperti e franchigie**.

Art. 3.1.1 - FURTO DEL CONTENUTO

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** da *furto del contenuto*, **anche se di proprietà di terzi, avvenuto:**

1. con rottura o scasso di porte, finestre o altri mezzi di e chiusura protezione;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli o di ripari e impiego di mezzi artificiali o particolare agilità personale;
3. in altro modo, **rimanendo clandestinamente nei locali, e asportando la refurtiva a locali chiusi;**
4. attraverso vetri di *serramenti* e di inferriate **con rottura del vetro retrostante;**
5. con rottura del solo vetro di vetrine fisse e di porte vetrate efficacemente chiuse, **ma soltanto durante i periodi di chiusura diurna e serale** compresi tra le 8 e le 24;
6. con rottura dei vetri delle vetrine, **purché avvenuta durante l'orario di lavoro e in presenza di addetti** all'interno dei locali dell'azienda;
7. con rottura di vetrinette esterne ad uso mostra, **non comunicanti con i locali dell'azienda**. La copertura è prestata **fino al 10% della somma assicurata per il contenuto con un massimo di 1.000 euro per sinistro**.

E' inoltre compreso il furto commesso:

8. da dipendenti dell'*assicurato*, durante l'orario di chiusura dei locali dell'azienda, **purché tali dipendenti non siano** incaricati della custodia delle chiavi stesse o della custodia o della sorveglianza dei locali dell'azienda;
9. con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti, **purché il furto sia avvenuto entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente; la copertura è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro;**
10. mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura, con l'utilizzo di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove sono ubicati i locali stessi.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Furto

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la garanzia opera se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, ha violato tali mezzi come previsto al punto 1).

ITAS Mutua indennizza inoltre i **danni materiali e diretti** alle cose assicurate causati da:

11. *rapina o estorsione*, **avvenuta all'interno dei locali dell'azienda**, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;
12. guasti causati dai ladri ai locali, ai fissi ed agli infissi, compreso il *furto* degli stessi, ai mezzi di custodia, alle recinzioni e ai cancelli; atti vandalici, causati dagli autori dei reati compresi in garanzia, consumati o tentati. La garanzia opera **entro il limite di 3.000 euro per sinistro** e in aggiunta alla copertura prevista dalla garanzia Furto di *fissi ed infissi* (art. 2.1.3) della Sezione Incendio ed altri eventi, se acquistata.

Il *furto* di quadri, tappeti, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, di antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico è prestato **con il limite di indennizzo di 10.000 euro per singola opera ed entro il limite della somma assicurata per la relativa partita**.

Sono parificati ai danni da *furto*, da *rapina* e da *estorsione*, i guasti causati alle cose assicurate, nel tentativo di commetterli.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio*.

Art. 3.1.2 - SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE E PER LA DUPLICAZIONE DI DOCUMENTI

ITAS Mutua rimborsa le spese **documentate** per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'azienda. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata **entro le 48 ore** dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte **e previa denuncia all'Autorità**.

ITAS Mutua rimborsa, inoltre, le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali, registri e documenti relativi all'attività, sottratti all'*assicurato* o suoi *addetti* in caso di *furto/rapina/scippo* indennizzabili a termini di *polizza*.

La garanzia opera **entro il limite di 750 euro per periodo assicurativo**.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali sono valide solo se acquistate e vengono prestate per le somme assicurate concordate e indicate in *polizza* e **con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.3.4)**. **Le garanzie sono acquistabili solo insieme alla garanzia Furto del conenuto (art. 3.1.1)**.

Art. 3.2.1 - VALORI IN CASSAFORTE

La garanzia copre il *furto*, la *rapina*, l'*estorsione* di *valori* custoditi in *cassaforte*, **purché chiusa o aperta con uso fraudolento di chiavi**.

La garanzia è valida solo se l'assicurato sostituisce la serratura non appena venuto a conoscenza della sottrazione dei *valori* o dello smarrimento delle chiavi.

Art. 3.2.2. - TRASPORTO VALORI

ITAS Mutua indennizza i danni **materiali e diretti** ai *valori* trasportati dall'*assicurato* conseguenti a:

- *furto* commesso a danno di persona fisicamente debilitata per infortunio o malore improvviso;
- *furto* con destrezza, **a condizione che** la persona che lo subisce abbia indosso o a portata di mano i *valori* stessi;
- *scippo*;
- *rapina* ed *estorsione*.

Sono assicurati con questa garanzia l'*assicurato*, i genitori, i figli, i familiari conviventi dello stesso e gli altri *addetti* all'azienda, **tutti di età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 75 anni**, mentre, fuori dall'azienda stessa o dal luogo dove esercitano l'attività ambulante, trasportano i *valori* al domicilio dell'*assicurato*, alle banche, ai clienti, ai fornitori e viceversa, **nella fascia di orario compresa tra due ore prima dell'apertura e due ore dopo la chiusura dell'attività**.

Sono comprese le spese mediche **documentate**, **escluse quelle relative all'acquisto di medicinali**, sostenute dall'*assicurato* o dagli altri *addetti incaricati al trasporto valori* per infortunio a seguito di *scippo* o *rapina*, consumati o tentati, che abbiano determinato un *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente sezione. La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 20% per sinistro**.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Furto

Art. 3.2.3 - GUASTI E ATTI VANDALICI IN AUMENTO

Con questa garanzia i danni alle cose assicurate provocati da guasti e atti vandalici causati dagli autori dei reati descritti all'art. 3.1.1. punto 12, sono indennizzati con un'ulteriore somma assicurata, indicata in *polizza*, ad integrazione della copertura di 3.000 euro prevista per la garanzia base.

Art. 3.2.4 - FIERE

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** derivanti da *furto* e *rapina* di merci e attrezzature presso fiere e/o mostre in qualsiasi località, **purché all'interno dell'area fieristica**, indipendentemente dalle caratteristiche dei *mezzi di chiusura*.

Questa copertura opera in secondo rischio, cioè viene indennizzata solo la parte di danno eccedente l'ammontare coperto da altre assicurazioni, e **con l'applicazione, per sinistro, di una franchigia di 250 euro o dell'importo della franchigia fissa** se il contraente ha scelto di applicarla al contratto (art. 1.11).

Art. 3.2.5 - MERCI E ATTREZZATURE TRASPORTATE

ITAS Mutua indennizza i danni materiali e diretti di *furto* delle merci e attrezzature durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall'*assicurato* o dagli *addetti* all'attività assicurata, nella fascia oraria **tra le ore cinque e le ore ventuno**.

La garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio italiano.

ITAS Mutua non indennizza i danni:

- da mancata riconsegna;
- ai veicoli.

La garanzia opera **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per sinistro ed entro il limite indicato in polizza per periodo assicurativo.**

Art. 3.2.6 - FURTO DI ENTI ALL'APERTO

L'*assicurazione* copre anche gli enti assicurati che si trovano all'aperto in aree circostanti e/o soprastanti i fabbricati adibiti all'attività dichiarata. **La garanzia è valida solo in presenza di** recinzioni costituite da reti metalliche o muri perimetrali con entrate presidiate da cancellate chiuse a chiave.

Per gli autoveicoli, la garanzia vale anche a parziale deroga dell'art 3.1.1 punto 2), **a condizione che** le chiavi degli autoveicoli si trovino all'interno del *fabbricato* custoditi in appositi armadietti di sicurezza.

La garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di 1.500 euro per sinistro.

Art. 3.2.7 - VALORI IN CASSETTI, MOBILI, REGISTRATORI DI CASSA

L'*assicurazione* copre il *furto* e la *rapina* di *valori*, ovunque posti o custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa. **La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro.**

Art. 3.2.8 - ATTIVITÀ AMBULANTE

Quando il *contraente* esercita l'attività di commercio ambulante come attività accessoria dell'azienda assicurata, l'*assicurazione* copre la *rapina* del *contenuto* posto all'aperto negli spazi dove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo con il quale si effettua l'attività ambulante, purché chiuso e parcheggiato dove si svolge il commercio ambulante.

Sono esclusi dalla copertura apparecchiature elettroniche, valori e preziosi.

La garanzia opera **con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro ed entro il limite di 3.000 euro per periodo assicurativo.**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Furto

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.3 - ESCLUSIONI COMUNI ALLA SEZIONE FURTO

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti, a meno che il *sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - dal *contraente* o dall'*assicurato* e, se questi sono persona giuridica, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
 - da persone che abitano con l'*assicurato* o occupano i locali che contengono le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone delle quali l'*assicurato* devono rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle alle cose assicurate o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'*assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle 24 del quarantacinquesimo giorno consecutivo in cui i locali siano rimasti incustoditi.
- f) a macchinari e attrezzature acquistati in leasing e ad *apparecchiature elettroniche* se già coperti dalla sezione Elettronica e guasti macchine o da altra apposita assicurazione, salvo esplicita diversa pattuizione.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Furto

LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4.1 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

Se i *mezzi di chiusura* a protezione delle cose assicurate non sono conformi a quelli dichiarati in *polizza*, la **copertura opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% per sinistro.**

Art. 3.4.2 - SCOPERTO PER CATEGORIA DI MERCI

Per particolari tipologie di merci (in *polizza* indicate come merci di categoria A)) è prevista **l'applicazione di uno scoperto del 10% per sinistro**, che viene esplicitamente riportato in *polizza*.

Esempio di merci di categoria A:

cellulari, tabacchi, abbigliamento in pelle, personal computer ed elettronica in genere, biciclette, occhiali, profumi.

Art. 3.4.3 - FURTO CON UTILIZZO DI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ASSICURATO

Se il *furto* è commesso con o agevolato da utilizzo di veicoli di proprietà dell'*assicurato*, che si trovano nei locali dell'azienda o nell'area utilizzata da *assicurato* o *contraente* per lo svolgimento dell'attività assicurata, la **copertura opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% per sinistro.**

Art. 3.4.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

ITAS Mutua applica ad ogni *sinistro* le franchigie sotto indicate, a meno che il *contraente* non abbia scelto di applicare al contratto la *franchigia* fissa prevista dall'art. 1.11, fermi in ogni caso gli scoperti e i limiti massimi di indennizzo di seguito indicati.

| Art. | Garanzia | % scoperto per ogni sinistro | franchigia in euro per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
|-----------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 3.1.1 | Furto del contenuto | | | | |
| Glossario | Merci diverse da quelle proprie dell'attività dichiarata | | | 5% della somma assicurata per il contenuto | |
| Glossario | Quadri, tappeti, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico | | | 10.000 per oggetto | |
| 7) | Furto da vetrinette esterne | | | 10% somma assicurata con massimo 1.000 | per sinistro |
| 9) | Furto con uso fraudolento di chiavi | 10% | | | |
| 12) | Guasti e atti vandalici | | | 3.000 | per sinistro |
| 3.1.2 | Spese per la sostituzione delle serrature e per la duplicazione di documenti | | | 750 | per periodo assicurativo |
| 3.2.2 | Trasporto valori: Spese mediche conseguenti a trasporto valori | 20% | | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |
| 3.2.4 | Fiere | | 250 | | per sinistro |
| 3.2.5 | Merci ed attrezzature trasportate | 10% con il minimo di 250 euro | | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Furto

| Art. | Garanzia | % scoperto per ogni sinistro | franchigia in euro per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 3.2.6 | Furto di enti all'aperto | 20% con il minimo di 1.500 euro | | | |
| 3.2.7 | Valori in cassetti, mobili, registratori di cassa | | 250 | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |
| 3.2.8 | Attività ambulante | | 500 | 3.000 | per sinistro |

In caso di *sinistro*, se in applicazione delle Condizioni di assicurazione devono detrarsi dall'*indennizzo* due o più scoperti, **non potrà detrarsi dall'*indennizzo* una somma superiore al 30% dello stesso.**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Elettronica e Guasti macchine

4. SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

Questa sezione può essere acquistata solo insieme alla garanzia Incendio e rischi collegati (art 2.1.1).

COSA È ASSICURATO

Per le garanzie acquistate la copertura è valida quando:

- le cose assicurate sono poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali o *copertura* di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non armato, legno lamellare;
- ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate è difesa da *mezzi di chiusura*.

Le garanzie operano se il *contraente* o l'*assicurato* mantengono invariati ed efficienti i *mezzi di chiusura* e protezione e le misure di sicurezza esistenti alla stipula del contratto.

L'assicurazione non copre i danni di furto:

- avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione e di chiusura;
- commessi attraverso le luci di *serramenti* o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

Se l'introduzione nei locali avviene violando aperture difese da *mezzi di chiusura* non conformi a quelli indicati nel Glossario mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, **la copertura opera con applicazione di uno scoperto del 20%**. Lo *scoperto* non viene applicato se la difformità è stata ininfluyente ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.

Quando i locali assicurati sono posti all'interno di un centro commerciale o strutture simili, le caratteristiche costruttive ed i *mezzi di chiusura* possono non essere conformi a quanto richiesto purché lo siano quelli del centro commerciale o struttura simile.

Se esistono altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, comprese le coperture per effetto di altre Sezioni della presente *polizza*, **questa assicurazione opera in secondo rischio**, cioè ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate concordate e indicate in *polizza*, e **con le limitazioni previste nell'art. 4.3.2 - Limiti, scoperti e franchigie**.

Art. 4.1.1 - DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** alle *apparecchiature elettroniche* assicurate, anche di proprietà di terzi o in consegna e custodia, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, nelle ubicazioni indicate in *polizza*.

Sono compresi:

1. le spese per riparazioni provvisorie a **seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni** costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
2. i maggiori costi, necessariamente sostenuti e documentati, per l'utilizzo temporaneo di apparecchiature sostitutive in attesa della riparazione o della sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata.

La garanzia copre, inoltre, i danni nei termini sotto indicati:

3. Relativamente ai *supporti di dati* ed ai *programmi in licenza d'uso* ITAS Mutua rimborsa:

- i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti e per la ricostruzione dei *dati* conseguenti a *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza*. Relativamente alla ricostruzione dei *dati* **la copertura è valida solo se viene effettuato backup settimanale**, perciò l'*indennizzo* sarà riconosciuto solo per un periodo **non superiore a sette giorni antecedenti il sinistro**.
- Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, ITAS Mutua rimborsa i soli costi per il riacquisto dei *supporti di dati* privi di informazione;
- i costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei *programmi in licenza d'uso* colpiti da *sinistro* in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e **purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro**.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Elettronica e Guasti macchine

ITAS Mutua non indennizza:

- i costi derivanti da perdita od alterazione di *dati* e programmi senza danni materiali a supporti, ovvero i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura;
 - i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.
4. Relativamente ai *conduttori esterni non sono indennizzabili* i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
5. I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati **sono indennizzabili se:**
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra sono a norma di legge alla data di installazione o a quella più recente di rifacimento dell'impianto;
 - tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati sono collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
 - le *apparecchiature elettroniche* assicurate sono difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Se al momento del *sinistro* non esistono o non sono attivati i sistemi di protezione sopra indicati, **i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati previa applicazione di uno scoperto pari al 25% del danno con il minimo di 250 euro per sinistro.**

6. I danni da fenomeno elettrico **sono compresi in garanzia se:**
- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra sono a norma di legge alla data di installazione o a quella più recente di rifacimento dell'impianto.
 - i macchinari assicurati sono protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Relativamente alle componenti elettroniche dei macchinari, **sono esclusi i danni di origine interna** e comunque tutti **i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista** dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di **assistenza tecnica.**

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* e con l'applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di 250 euro per *sinistro*.

Sono esclusi i danni:

- a) ad impianti, macchine e *apparecchiature elettroniche* adibite o asservite alla produzione;
- b) a cose ed *apparecchiature elettroniche* a impiego mobile;
- c) a macchine per ufficio, sistemi elettronici per elaborazione dati non esclusivi dei macchinari industriali e apparecchi di interconnessione rete se sono trascorsi più di 7 anni dalla relativa fattura di acquisto o, in mancanza, dall'anno di costruzione;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- e) di natura estetica, se non connessi con danni indennizzabili;
- f) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al *contraente* o all'*assicurato* all'atto della stipula della *polizza*, indipendentemente dal fatto che la ITAS Mutua ne fosse a conoscenza;
- g) ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, se non sono connessi a danni indennizzabili anche ad altre parti; ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- h) avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- i) a cose non destinate al commercio e temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del *contraente* o dell'*assicurato*.

Sono esclusi anche i danni causati da:

- j) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- k) *esplosione*, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) dolo o colpa grave del *contraente* o dell'*assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- m) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni alluvioni e allagamenti;
- n) deperimento o logoramento, come conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ossidazione e corrosione;
- o) montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Elettronica e Guasti macchine

p) qualsiasi tipo di virus informatico, trojans, worms e similari.

Sono inoltre esclusi i danni dovuti:

- q) ad ammanchi o smarrimenti constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- r) all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- s) a guasti, vizi, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientrano nelle prestazioni descritte dal contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal contraente o dall'assicurato.

Art. 4.1.2 - GUASTI ALLE MACCHINE

ITAS Mutua indennizza i **danni materiali e diretti** causati da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso** al macchinario adibito alla produzione industriale, anche se di proprietà di terzi, in consegna e custodia, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

La garanzia è prestata nella forma a *primo rischio* e con l'applicazione di uno *scoperto* del 15% con il minimo di 500 euro per *sinistro*.

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti dagli eventi previsti dalla Sezione Incendio e altri eventi, salvo i danni di fenomeno elettrico e/o elettronico;
- b) causati dall'opera di spegnimento o demolizione a seguito di *incendio*;
- c) da *furto*;
- d) causati con dolo o colpa grave del *contraente* o dell'*assicurato*;
- e) per i quali il costruttore o fornitore delle cose assicurate deve rispondere per legge o per contratto;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- g) a funzionamento improprio del macchinario e a esperimenti e prove che ne provocano sovraccarico o scondizionamento;
- h) di deterioramento o logoramento, come conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- i) di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
- l) conseguenti a montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- m) accaduti in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- n) conseguenti a inondazione, *allagamento*, impantanamento dovuti a qualsiasi causa, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, *crollo* di fabbricati per sovraccarico neve;
- o) causati da guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare sciopero, serrata, sabotaggio e atti vandalici o terroristici, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni;
- p) causati da *esplosione* o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed *apparecchiature elettroniche* per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- r) al macchinario che si trova presso terzi;
- s) alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli;
- t) alle tele ed ai vagli delle macchine per produzione di carta e cartone;
- u) agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate ;
- v) provocati ai forni dalle fuoriuscite di masse in fusione.

Relativamente agli impianti a controllo numerico ed alle *apparecchiature elettroniche*, sono esclusi i danni conseguenti a:

- controlli di funzionalità;
- eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera), verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Elettronica e Guasti macchine

LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.3.1 - MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA

Se i *mezzi di chiusura* a protezione delle cose assicurate non sono conformi a quelli dichiarati in *polizza*, la copertura opera con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% per *sinistro*.

Art. 4.3.2 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

ITAS Mutua applica ad ogni *sinistro* le franchigie sotto indicate, a meno che il *contraente* non abbia scelto di applicare al contratto la *franchigia* fissa prevista dall'art. 1.11, fermi in ogni caso gli scoperti e i limiti massimi di *indennizzo* di seguito indicati.

| Art. | Garanzia | % scoperto per ogni sinistro | Franchigia | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
|-------|---|-------------------------------|------------|---|--------------------------|
| 4.1.1 | Danni alle apparecchiature elettroniche | 15% con il minimo di 250 euro | | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |
| 4.1.2 | Guasti alle macchine | 15% con il minimo di 500 euro | | somma indicata in polizza | per periodo assicurativo |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

5. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

La copertura della responsabilità civile verso terzi e verso *prestatori di lavoro* opera per il numero di *addetti* operativi e amministrativi indicato in *polizza*; il *contraente* ad ogni scadenza annuale deve comunicare a ITAS Mutua l'eventuale aumento del numero dichiarato.

Il superamento del limite costituisce aggravamento del rischio (vedi art. 1.8), fatte salve le tolleranze previste in caso di *sinistro* (art. 7.4.2 -Tolleranza sul numero di addetti).

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per i *massimali* concordati e indicati in *polizza*, e con le limitazioni previste nell'art. 5.4 - Limiti, scoperti e franchigie.

Il *contraente* può scegliere se:

- acquistare le garanzie R.C.T. e R.C.O. previste dall'art. 5.1.1 – Responsabilità civile.
In questo caso sono operanti tutte le garanzie base di seguito elencate, compresa la copertura prevista dall'art. 5.1.3 – Responsabilità civile del fabbricato;

oppure:

- acquistare esclusivamente la copertura relativa alla proprietà e conduzione dei locali dell'azienda prevista dall'art. 5.1.3 – Responsabilità civile del fabbricato.
In questo caso oltre alla copertura prevista dall'art. 5.1.3 – Responsabilità civile del fabbricato, **sono operanti soltanto le garanzie base previste dagli artt.:** 5.1.7 – Danni da interruzione o sospensione attività, 5.1.9 – Responsabilità civile derivante dalla normativa in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro, 5.1.10 – Committenza lavori, 5.1.16 – Causale incendio.

Art. 5.1.1 - RESPONSABILITA' CIVILE

La garanzia copre i seguenti ambiti:

1. Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La garanzia copre il *risarcimento* (capitale, interessi e spese) dovuto dall'*assicurato*, se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni **involontariamente** causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose conseguenti a fatti che si sono verificati **in relazione all'esercizio delle attività dichiarate**, comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie.

Perché la copertura sia operante, per le lavorazioni complementari ed accessorie elencate sotto, i reparti non devono superare nell'insieme 1/5 della superficie complessiva dei piani del *fabbricato*:

- verniciatura;
- macinazione di sostanze *combustibili*;
- asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostitimento;
- lavorazione del legno
- confezionamento ed imballaggio
- predisposizione di pezzi su misura
- attività di prove e test sulle merci.

La garanzia copre anche la responsabilità civile che può derivare all'*assicurato*, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di *prestatori di lavoro* **se impiegati nel rispetto della normativa vigente**.

2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La garanzia comprende, **fatto salvo l'assolvimento dell'obbligo assicurativo I.N.A.I.L. e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro e ad esclusione delle malattie professionali**, il *risarcimento*, dovuto dall'*assicurato*, quale civilmente responsabile, per:

- le azioni di regresso o di surroga esperite dall'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S., previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai *prestatori di lavoro*. Nel caso di rivalsa I.N.A.I.L. sono equiparati ai *prestatori di lavoro* i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti;
- i danni che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai *prestatori di lavoro*, da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente, **con applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 o dell'importo della franchigia fissa**, se il *contraente* ha scelto di applicarla al contratto (art. 1.11), e **se la stessa è di importo superiore a 2.500 euro**. Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. come previsto dall'Art. 14 della legge 12.6.1984 n. 22.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

L'assicurazione vale anche per le inesatte o erronee interpretazioni delle Norme che regolano la legge INAIL ed INPS o da **involontaria omissione** della stipulazione preventiva di nuove posizioni INAIL, che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.

Art. 5.1.2 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei *prestatori di lavoro* dell'assicurato (compresi dirigenti e quadri), per danni **involontariamente** causati a terzi, **escluso l'assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i *prestatori di lavoro* stessi, **purché dall'evento derivino** la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice penale.

Art. 5.1.3 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO

L'assicurazione comprende il *risarcimento* (capitale, interessi e spese) dovuto dall'assicurato, se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose conseguenti a fatti che avvengono in relazione alla proprietà (nel caso l'assicurato sia il proprietario), conduzione e/o gestione (nel caso l'assicurato sia conduttore/gestore) di:

- fabbricati e/o locali dove si svolge l'attività assicurata;
- aree ad essi pertinenti, anche poste all'esterno dell'azienda;
- relativi impianti fissi, **purché costituenti** beni strumentali per lo svolgimento dell'attività stessa;
- locali adibiti a civile abitazione, nell'ubicazione indicata in *polizza* od in altre ubicazioni, **purché situate** nello stesso immobile od in aree od in immobili adiacenti.

È compresa, inoltre, la responsabilità derivante dalla proprietà e dalla conduzione di:

- spazi esterni di pertinenza dell'azienda tenuti a parcheggio, a parco o giardino (anche con alberi di alto fusto);
- strade private di accesso all'azienda stessa.

I danni derivanti da spargimenti di acqua sono compresi, **con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro ed entro il limite di 250.000 euro per periodo assicurativo, solo se conseguenti** a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati costituenti i locali dell'azienda o a rottura/*guasto* di impianti o apparecchi non fissi (quali ad esempio lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi).

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- **umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali;**
- **occlusione e rigurgito della rete fognaria pubblica.**

Se il *fabbricato* è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condominio debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini.

Art. 5.1.4 - PERSONE CONSIDERATE TERZI

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 5.3.2 – Persone non considerate terzi, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, **escluse le malattie professionali e purché dall'evento derivino** la morte o lesioni personali:

- 1) i titolari ed i dipendenti di aziende diverse dall'assicurato quali aziende di trasporti, fornitori e clienti che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari od accessorie a quella dell'assicurato;
- 2) le persone, non dipendenti dell'assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- 3) i titolari ed i dipendenti di imprese coappaltatrici, quando, in occasione di lavori presso terzi, operano nello stesso ambiente dell'assicurato e dei suoi dipendenti, **purché la natura dei lavori svolti dall'assicurato sia diversa da quella dei lavori svolti dalle imprese coappaltatrici;**
- 4) i liberi professionisti che hanno rapporti anche occasionali con l'assicurato e frequentano l'azienda per svolgere il loro incarico;
- 5) i dipendenti dell'assicurato **non soggetti all'obbligo di assicurazione come previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.**

Art. 5.1.5 - LAVORI PRESSO TERZI

Quando in polizza è esplicitato che l'attività è esercitata anche con lavoro presso terzi, l'assicurazione è estesa ai danni:

- a) a cose altrui derivanti da *incendio* di cose dell'assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, **entro il limite di 300.000 euro per periodo assicurativo;**
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi e che per volume e peso non possano essere rimosse o protette, **entro il limite di 100.000 euro per periodo assicurativo.**

La garanzia opera **con l'applicazione di una franchigia di 250 per sinistro.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera i) dell'art. 5.3.1.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

Art. 5.1.6 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, come previsto dall'art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi da suoi *prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. o a lui locati**. La garanzia vale anche per le lesioni personali causate alle persone trasportate.

La garanzia vale nei limiti territoriali dell'Europa **ed è operante** solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario o il conducente del veicolo che ha causato il danno. **La garanzia è valida a condizione che** al momento del *sinistro* il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

La garanzia opera **con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro**.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.1.7 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi di polizza**.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000 euro per sinistro ed entro il limite di 200.000 euro per periodo assicurativo**.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera k) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.1.8 - DANNI DA PRODOTTI VENDUTI O SOMMINISTRATI

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati a terzi, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, **esclusi quelli** dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari esclusivamente di produzione propria venduti o somministrati direttamente al consumatore finale, la garanzia comprende anche i danni corporali provocati da difetto originario di tali prodotti.

Art. 5.1.9 - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E SALUTE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche od integrazioni (con esclusione delle attività rientranti nel Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"), e per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dall'assicurato, dipendente dell'azienda o meno, per l'attività svolta **esclusivamente a favore dell'assicurato stesso**.

Art. 5.1.10 - COMMITTENZA LAVORI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato quale *committente* di lavori di qualsiasi natura, **purché ricollegabili in linea diretta con l'attività esercitata**.

Art.5.1.11 - MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti od attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che** la vigilanza e l'intervento sulla segnaletica siano solo connessi con i lavori oggetto dell'assicurazione **e non siano quindi compiuti** in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura di questi servizi.

Art. 5.1.12 - IMPIEGO DI MACCHINARI DA PARTE DI PERSONE NON ABILITATE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti condotti o azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età**.

Art.5.1.13 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i *danni da inquinamento causato da* fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro per sinistro ed entro il limite di 150.000 euro per periodo assicurativo**.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.1.14 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in *polizza*, **purché si tratti di lavori effettuati in economia**. Quando tali lavori sono affidati in *appalto* a terzi, **la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente**.

L'assicurazione vale, per i lavori suddetti, anche quando l'assicurato sia *committente* di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

modifiche o integrazioni.

La garanzia opera se:

- **l'assicurato ha designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal D.lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi sono derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice penale, del danneggiato.**

Art.5.1.15 - DANNI DA ACQUA PIOVANA

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni a terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere **in occasione di lavori complementari all'edilizia.**

La garanzia opera a condizione che le eventuali aperture dei fabbricati siano state adeguatamente protette e le protezioni siano state danneggiate o spostate dagli eventi atmosferici.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per sinistro ed entro il limite di 30.000 euro per periodo assicurativo.**

Art. 5.1.16 - CAUSALE INCENDIO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni causati alle cose di terzi derivanti da *incendio, esplosione e scoppio* delle cose dell'assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, **con esclusione dei lavori** presso terzi ed entro il limite di 250.000 euro per *periodo assicurativo*.

In presenza di, polizza Incendio con copertura Ricorso terzi stipulata in nome e per conto dell'assicurato, **questa copertura opera in secondo rischio**, cioè per la parte eccedente il *massimale* assicurato con la polizza Incendio. La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera g) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.1.17 - RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatti connessi alla normativa HACCP, di cui al D.Lgs. 193/2007 in attuazione del Regolamento (CE) 852/2004.

Art. 5.1.18 - ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI GARANTITI

L'assicurazione prestata ai sensi della presente *polizza* copre anche la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni:

- a) provocati da persone non alle dipendenze dell'assicurato, ma di cui lo stesso si avvale **in forma saltuaria ed occasionale che possa essere comprovata** e di cui l'assicurato debba rispondere come previsto dall'art. 2049 del Codice civile;
- b) a veicoli dei *prestatori di lavoro* e di terzi in sosta o in movimento nelle aree in cui si svolge l'attività dell'assicurato e in quelle immediatamente adiacenti, **purché il danno sia conseguenza dell'attività dell'assicurato stesso.**

La copertura è prestata **con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro.**

Sono esclusi i danni:

- **conseguenti a mancato uso o disponibilità dei veicoli;**
 - **subiti dalle cose che si trovano sui veicoli stessi;**
 - **da circolazione causati dai veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive-modifiche;**
- c) a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico, oppure in sosta nell'ambito di esecuzione di queste operazioni. **Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.** La copertura è prestata **con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro;**
 - d) derivanti dalla proprietà e dall'uso di velocipedi, ciclomotori senza motore, natanti **non soggetti all'obbligo di assicurazione** e mezzi di trasporto a mano;
 - e) derivanti dall'organizzazione di prove e collaudi a scopi dimostrativi o promozionali nei locali dell'azienda, e dalla partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre e dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio di stands e relativi impianti;
 - f) derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, a *prestatori di lavoro* e terzi che si trovano nell'azienda, mediante un servizio di mensa o servizi sostitutivi di questa e mediante distributori automatici e non, per danni corporali conseguenti a difetto di tali prodotti, **se l'assicurato deve risponderne, direttamente o in via di solidarietà, o se il terzo responsabile non risarcisce, in tutto o in parte, il danno causato;**
 - g) in conseguenza dell'esercizio di attività connesse alla difesa dell'azienda da atti dolosi di terzi, anche con l'utilizzo di personale non alle dipendenze dell'assicurato, **purché mediante mezzi o animali e con modalità non vietate dalla legge e purché l'assicurato debba risponderne come previsto dalla legge;**
 - h) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di aree destinate ad attività ricreative per bambini riservate a clienti e visitatori. **Sono esclusi tappeti elastici e giochi gonfiabili;**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

- i) derivanti dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari, anche se non collocati nelle adiacenze dei locali dell'azienda, **purché entro il territorio nazionale, con l'esclusione dei danni alle opere o alle cose sulle quali gli stessi sono applicati;**
- j) se la manutenzione delle suddette insegne e cartelli è affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'*assicurato* quale *committente* dei lavori di manutenzione;
- k) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e di merci;
- l) corporali, subiti da corsisti o stagisti, compresi i danni dagli stessi causati a terzi e a *prestatori di lavoro*;
- m) da impiego e circolazione di macchinari, macchine operatrici fisse e semoventi, mezzi di sollevamento e trasporto operanti nelle aree private anche accessibili a terzi;
- n) derivanti dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei *prestatori di lavoro* per tale scopo;
- o) derivante da proprietà, uso e manutenzione di tende da sole, ombrelloni, vetrinette espositive fisse, installati nell'ambito dell'ubicazione del rischio assicurato, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono fissati od installati. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'*assicurato* nella sua qualità di *committente*;
- p) per i danni causati alle *cose* di proprietà dei dipendenti, portate o in deposito nell'ambito dell'attività dichiarata in *polizza*, **purché i fatti che li hanno provocati siano imputabili a responsabilità dell'assicurato a termini di legge. Restano comunque esclusi i danni da furto;**
- q) derivanti dall'accompagnamento dei clienti, studenti e/o persone in genere per visite guidate all'interno dell'azienda, nonché presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione, anche presso terzi.

Art. 5.1.19 - ATTIVITA' AMBULANTE

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile per i danni causati dall'*assicurato* nell'esercizio dell'attività ambulante, compresi la proprietà, la conduzione e il montaggio e smontaggio di quanto costituisce l'attrezzatura mobile per la vendita di merce all'aperto come veicoli apposti, banchi, banconi, teloni, ombrelloni e simili.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali sono valide se acquistate e vengono prestate per i massimali concordati ed indicati in *polizza* e **con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art 5.4).**

Sono acquistabili solo insieme alla garanzia Responsabilità civile (art. 5.1.1).

Art. 5.2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA IMPIANTISTI

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'*assicurato* dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, anche dallo stesso non installati, per danni causati a terzi dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori; sono compresi i danni causati ai committenti.

La garanzia è **prestata soltanto per** le attività rientranti nell'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche **e a condizione che** l'*assicurato* sia in possesso dell'abilitazione prevista dagli artt. 3 e 4 del Decreto stesso.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per sinistro.** **La copertura opera** per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e se i danni si sono manifestati e sono stati denunciati a ITAS Mutua entro lo stesso periodo **e comunque non oltre dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.** La data di ultimazione lavori **deve risultare da regolare certificato di collaudo, da verbale di consegna o da altro documento equivalente.**

Sono esclusi i danni:

- **agli impianti installati, riparati o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione od alla riparazione degli stessi;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- **da mancato o non tempestivo intervento di manutenzione;**
- **da interruzione o sospensione dell'attività.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera j) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA PER ATTIVITA' NON SOGGETTE AL DM N. 37/2008 (ex legge n. 46/1990)

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'*assicurato* dalla legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di attrezzature e cose vendute, per i danni causati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori. **La garanzia opera se l'assicurato è in regola** con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.

La copertura opera per i lavori effettuati durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e se i danni si sono manifestati e sono stati denunciati a ITAS Mutua entro lo stesso periodo **e comunque non oltre un anno dalla**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

data di ultimazione dei lavori. La data ultimazione lavori **deve risultare da regolare certificato di collaudo, da verbale di consegna o da altro documento equivalente.**

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per sinistro.**

Sono esclusi i danni:

- **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli impianti;**
- **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- **da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;**
- **da mancato o non tempestivo intervento di manutenzione;**
- **da interruzione o sospensione di attività.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera j) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.3 - DANNI AI VEICOLI E/O NATANTI (AUTOFFICINE E GOMMISTI)

La garanzia copre la responsabilità civile per i danni subiti da veicoli e/o natanti e loro parti, in consegna o custodia, sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, lavaggio, ricostruzione, allestimento e raddobbo. Sono comprese le operazioni di sollevamento dei veicoli/natanti strettamente connesse alla manutenzione o alla riparazione o derivanti dalla caduta degli stessi in buca da officina o da ponti sollevatori.

La copertura è prestata **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per sinistro.**

Sono esclusi i danni:

- **che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione;**
- **da incendio e/o furto;**
- **che si sono verificati al di fuori dei locali dell'azienda e delle aree pertinenti.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera h) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.4 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA AUTOFFICINE E GOMMISTI

La garanzia copre la responsabilità civile per i danni subiti e quelli causati dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'assicurato stesso è responsabile, come previsto dalla legge. **La copertura opera per il fatto o l'omissione accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione e se il danno si manifesta entro 120 giorni dalla data di riconsegna, documentata,** del veicolo al cliente.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro per sinistro.

Sono esclusi i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera j) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.5 - DANNI ALLE COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI (LAVANDERIE, STIRERIE, TINTORIE E SIMILI)

La garanzia copre la responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario e alle altre cose oggetto dell'attività dell'assicurato.

La copertura è prestata **con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.**

Sono esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

Sono esclusi i danni dovuti agli eventi previsti dalle altre Sezioni di queste Condizioni di assicurazione.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera f) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.6 - COSE SOLLEVATE, CARICATE E SCARICATE

La garanzia copre la responsabilità civile per i danni alle cose di terzi sollevate, caricate e scaricate.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro ed entro il limite indicato in polizza per periodo assicurativo.

Sono esclusi i danni alle cose che costituiscono strumenti o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte in polizza e i danni causati da eventi previsti dalle altre Sezioni di queste Condizioni di assicurazione.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera h) dell' art. 5.3.1.

Art. 5.2.7 - DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE E PONTEGGI (ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'EDILIZIA)

La garanzia copre la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto causati a terzi da persone che abbiano utilizzato, per compiere il furto, impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera g) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.8 - SCAVI E REINTERRI (ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'EDILIZIA)

La garanzia copre la responsabilità civile derivante dall'*assicurato* da lavori di scavo o reinterro anche dopo il reinterro degli scavi **fino a 45 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente**; sono compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie dovuti a improvviso cedimento del terreno.

La copertura è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 500 euro per sinistro.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.9 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia copre la responsabilità civile dell'*assicurato* per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei

La copertura è prestata con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro.

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alla lettera c) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.10 - DANNI A COSE DEI CLIENTI

La garanzia copre la responsabilità dell'*assicurato*, come previsto dall'art. da 1783 a 1786 del Codice civile, per il danneggiamento, la sottrazione o il deterioramento delle cose portate o indossate dai clienti all'interno dell'esercizio; è compreso il servizio di guardaroba custodito.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di 250 euro ed entro il limite di 1.000 euro per cliente danneggiato con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla copertura:

- **oggetti preziosi, denaro, altri valori;**
- **gli eventi previsti dalla Sezione Incendio e altri eventi.**

La garanzia opera a parziale deroga di quanto previsto alle lettere h) e m) dell'art. 5.3.1.

Art. 5.2.11 - TRATTAMENTI ESTETICI

La garanzia copre la responsabilità civile dell'*assicurato* legata alla proprietà delle strutture e all'esercizio di beauty farm per trattamenti estetici **che non richiedano controllo medico.**

I danni a terzi derivanti dall'utilizzo di tinture, decoloranti, creme ed altri prodotti in uso per lo svolgimento dell'attività sono compresi **quando si manifestano** non oltre il trentesimo giorno da quello del trattamento, **sempreché** questo sia stato effettuato durante il periodo di validità dell'*assicurazione*. **Sono comunque esclusi i danni da mancata rispondenza del trattamento.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'*assicurato* e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività svolta.

La copertura è prestata **con l'applicazione di una franchigia di 250 euro per sinistro ed entro il limite di 50.000 euro per periodo assicurativo.**

Art. 5.2.12 - MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia copre la responsabilità civile verso i *prestatori di lavoro* di cui all'art. 5.1.1 punto 2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, anche per il rischio delle malattie professionali **riconosciute dall'INAIL (e/o dalla Magistratura).**

La garanzia opera quando le malattie si manifestano in data successiva a quella della stipula della *polizza* e sono conseguenza di fatti colposi commessi e che si sono verificati per la prima volta durante il tempo dell'*assicurazione*.

La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di 3.000 euro ed entro l'importo massimo indicato in polizza, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cause che hanno determinato la richiesta.

Sono esclusi dalla copertura:

- **la silicosi;**
- **i casi di contagio da virus HIV;**
- **i prestatori di lavoro dipendenti per i quali si è manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **le malattie professionali conseguenti:**
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

Questa esclusione non opera per i danni che si sono verificati successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- **le malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

ITAS Mutua può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'*assicurato* e l'*assicurato* è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e i documenti necessari.

Art. 5.2.13 - DANNO BIOLOGICO – ABROGAZIONE FRANCHIGIA

Relativamente alla copertura Responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* di cui all'art. 5.1.1 al punto 2), il *contraente* può acquistare l'opzione abrogazione *franchigia* sul danno biologico con la quale la *franchigia* di 2.500 euro si intende abrogata.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.3.1 - ESCLUSIONI COMUNI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata alla guida in base a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- b) provocati da soggetti diversi da *prestatori di lavoro*;
- c) a condutture ed impianti sotterranei; a *fabbricati* e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, fatto salvo quanto espressamente previsto negli artt. 5.2.8 e . 5.2.9;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 5.1.13;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 5.1.6;
- f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art. 5.2.5;
- g) da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'assicurato o da lui detenute, fatto salvo quanto espressamente previsto negli artt. 5.1.16 e 5.2.7;
- h) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, fatto salvo quanto espressamente previsto negli artt.5.2.3, 5.2.6 e 5.2.10;
- i) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art 5.1.5, lettera b);
- j) causati da opere od installazioni dopo la fine dei lavori o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto espressamente previsto negli artt. 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.4. Sono esclusi anche i danni causati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione;
- k) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art 5.1.7;
- l) derivanti da obbligazioni di cui l'assicurato deve rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- m) di cui l'assicurato deve rispondere come previsto dall'art 1786 del Codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto nell'art 5.2.10.

L'assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e l'assicurazione di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- n) da detenzione od impiego di esplosivi;
- o) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici, dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- p) di qualunque natura, direttamente o indirettamente derivanti:
 - dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
 - da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
 - da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- q) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld – Jacob (VCJD);
- r) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- s) derivanti da attività diverse da quelle dichiarate.

Art. 5.3.2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) il coniuge o convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- 2) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;
- 3) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto indicato all'art. 5.1.4.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

ITAS Mutua applica ad ogni sinistro le franchigie sotto indicate, a meno che il contraente non abbia scelto di applicare al contratto la franchigia fissa prevista dall'art. 1.11, salvo quanto previsto per la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (art. 5.1.1 punto 2 lettera b) e fermi in ogni caso gli scoperti e i limiti massimi di indennizzo di seguito indicati.

I limiti, scoperti e franchigie sotto riportati si intendono validi per i danni a cose, salvo quanto previsto per la garanzia Malattie Professionali (art. 5.2.12), che prevede dei limiti per danni a persone.

La copertura della Responsabilità civile del fabbricato opera solo se lo stesso si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

| Art. | Garanzia | % scoperto per ogni sinistro | franchigia in euro, per ogni sinistro | Limite di risarcimento (in euro o in percentuale) | |
|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| 5.1.1- Punto 2) | Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) | | 2.500 | | |
| 5.1.3 | Responsabilità civile del fabbricato Per danni da acqua nella proprietà e conduzione dei locali dell'azienda | | 250 | 250.000 | per periodo assicurativo |
| 5.1.5 | Lavori presso terzi | | 250 | a) danni da incendio 300.000 b) danni a cose nell'ambito esecuzione lavori 100.000 | per periodo assicurativo |
| 5.1.6 | Committenza auto | | 250 | | |
| 5.1.7 | Danni da interruzione o sospensione di attività | 10% con il minimo di 1.000 euro | | 200.000 | per periodo assicurativo |
| 5.1.13 | Inquinamento accidentale | 10% con il minimo di 2.500 euro | | 150.000 | per periodo assicurativo |
| 5.1.15 | Danni da acqua piovana | 10% con il minimo di 250 euro | | 30.000 | per periodo assicurativo |
| 5.1.16 | Causale incendio | | | 250.000 | per periodo assicurativo |
| 5.1.18 lett. b) | Danni a veicoli di terzi | | 250 | | |
| 5.1.18 lett. c) | Operazioni di carico e scarico | | 250 | | |
| 5.2.1 | Responsabilità civile postuma impiantisti | 10% con il minimo di 250 euro | | indicato in polizza | per periodo assicurativo |
| 5.2.2 | Responsabilità civile postuma per attività non soggette al DM n. 37/2008 (es L. 46/90) | 10% con il minimo di 250 euro | | indicato in polizza | per periodo assicurativo |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Responsabilità Civile

| Art. | Garanzia | % scoperta per ogni sinistro | franchigia in euro, per ogni sinistro | Limite di indennizzo (in euro o in percentuale) | |
|--------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 5.2.3 | Danni ai veicoli e/o natanti | 10% con il minimo di 250 euro | | indicato in polizza indicato in polizza | per sinistro per periodo assicurativo |
| 5.2.4 | Responsabilità civile postuma autofficine e gommisti | 10% con il minimo di 250 euro | | indicato in polizza indicato in polizza | per sinistro per periodo assicurativo |
| 5.2.5 | Danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori (lavanderie, stirerie, tintorie e simili) | | 500 | indicato in polizza | per periodo assicurativo |
| 5.2.6 | Danni a cose sollevate, caricate e scaricate | 10% con il minimo di 500 euro | | indicato in polizza | per periodo assicurativo |
| 5.2.7 | Danni da Furto agevolati da impalcature e Ponteggi (attività complementari all'edilizia) | 10% con il minimo di 500 euro | | indicato in polizza | per periodo assicurativo |
| 5.2.8 | Scavi e reinterri (attività complementari all'edilizia) | 10% con il minimo di 500 euro | | indicato in polizza | per periodo assicurativo |
| 5.2.9 | Danni a condutture ed impianti sotterranei | | 250 | indicato in polizza | per periodo assicurativo |
| 5.2.10 | Danni a cose dei clienti | | 250 | 1.000 10.000 | per cliente danneggiato per periodo assicurativo |
| 5.2.11 | Trattamenti estetici | | 250 | 50.000 | per periodo assicurativo |
| 5.2.12 | Malattie professionali | | 3.000 | indicato in polizza | per periodo assicurativo |

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Tutela Legale

6.SEZIONE TUTELA LEGALE

La copertura **tutela legale opera** per il numero di *addetti* operativi e *amministrativi* indicato in *polizza*; il superamento del limite costituisce aggravamento del rischio (vedi art. 1.8).

Il *contraente* ad ogni scadenza annuale deve comunicare a ITAS Mutua l'eventuale aumento del numero dichiarato.

Sono esclusi dalla copertura i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per i massimali concordati e indicati in *polizza*.

GARANZIE BASE

Art. 6.1 - TUTELA LEGALE BASE

La garanzia opera a favore del *contraente* per eventi connessi all'attività di impresa dichiarata in *polizza* e prevede il rimborso, **entro il massimale per sinistro indicato in polizza**, delle seguenti spese:

- per l'intervento di un solo legale incaricato alla gestione del *sinistro*, anche quando la vertenza viene trattata davanti ad un organismo di mediazione, compresa la procedura di negoziazione assistita;
- per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio e di un solo perito o consulente tecnico di parte **purchè scelto in accordo con ITAS Mutua**;
- di giustizia;
- relative al legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*assicurato*;
- di *transazione* specificamente **autorizzata da ITAS Mutua**;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, **nei procedimenti penali**;
- degli arbitri e del legale intervenuti, se una controversia che rientra in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per le indennità, a carico dell'*assicurato*, **per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria**;
- processuali **nel processo penale**;
- per il contributo unificato e per le spese degli atti giudiziari, **se non pagati dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- per la domiciliazione, esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta, nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale si radicasse presso un organo giudiziario con sede fuori dal distretto cui è assegnato il legale incaricato;
- per la registrazione degli atti giudiziari.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

ITAS Mutua non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e degli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

La garanzia è prestata a tutela dei diritti dell'*assicurato*, con *assistenza giudiziale e stragiudiziale*, **per eventi connessi alla propria attività di impresa dichiarata in polizza, e si intende operante per:**

1. la difesa in procedimenti penali per *delitto colposo* o per *contravvenzione*; in questo caso la garanzia è operante anche in caso di patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, in caso di:
 - assoluzione con sentenza passata in giudicato;
 - derubricazione a reato colposo con sentenza passata in giudicato;
 - archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

In questo caso restano escluse tutte le altre ipotesi di estinzione del reato e il patteggiamento e ITAS Mutua provvede all'anticipo delle spese legali e / o peritali, **entro il limite di 3.000 euro**, in attesa della definizione del giudizio.

Nel caso siano accertati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità nei confronti degli assicurati per dolo, ITAS Mutua richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati;

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Tutela Legale

3. opposizione alle sanzioni amministrative che comportano il pagamento di una somma di denaro **se la somma per singola violazione è pari o superiore a 1.000 euro.**

La garanzia **non opera per violazioni in materia fiscale/tributaria.**

La garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l'inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti ed eventuali e successive modifiche:

- **D.lgs. 81/2008** e s.m.i.: (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - **D.lgs. 758/94** e s.m.i.: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro";
 - **D.lgs. 494/96** e s.m.i.: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili";
 - **D.lgs. 22/97** e s.m.i.: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"
 - **D.lgs. 193/2007**: in tema di controlli sulla sicurezza alimentare;
 - **D.lgs. 196/03** e s.m.i.: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - **D.lgs. 231/01** e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
 - **D.lgs. 152/2006** (Codice Ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale.
4. controversie relative a richieste di *risarcimento* di danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi, **qualora il valore in lite sia superiore ad euro 500,00**; rientrano in tale fattispecie sia i danni ai beni aziendali sia quelli alla persona del titolare o dei dipendenti assicurati;
5. **sostenere e difendersi in procedimenti civili di natura contrattuale** relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti, **per le quali il valore in lite sia superiore a 500 euro. Sono escluse le controversie con i clienti relative all'attività svoltae le controversie relative al recupero crediti.**

GARANZIE OPZIONALI

La seguente garanzia opzionale è valida se acquistata ed è acquistabile solo insieme alla garanzia base della presente sezione (art. 6.1.1).

Art. 6.2 - TUTELA LEGALE FORMA ESTESA

La garanzia è prestata a tutela dei diritti dell'*assicurato* **per eventi connessi alla propria attività di impresa dichiarata in polizza** per:

1. controversie individuali di lavoro con i dipendenti, **purché regolarmente assunti** o con gli agenti e rappresentanti, con i quali è stato stipulato regolare contratto di mandato;
2. controversie relative a locazione o proprietà e altri diritti reali riguardanti gli immobili dove il *contraente* esercita l'attività indicata in *polizza*;
3. controversie relative a richieste di *risarcimento* di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile.
Sono escluse altre spesa di difesa o di contenzioso verso ITAS MUTUA;
4. controversie nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Tutela Legale

COSA NON È ASSICURATO

Art. 6.3 - ESCLUSIONI COMUNI

La garanzia *tutela legale* è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo o per eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- b) fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- c) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di *terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- d) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto nell'art. 6.1 punto 3;
- e) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in *polizza* e/o relativi ad immobili non individuati e assicurati in *polizza*;
- f) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere, compresi i mezzi nautici e aeromobili; fatta eccezione per i mezzi aziendali non targati, utilizzati per il trasporto e lo spostamento delle merci all'interno del perimetro aziendale;
- g) vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'*assicurato* effettua nell'esercizio della sua attività;
- h) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale, patti di non concorrenza, diritti d'autore e proprietà intellettuale;
- i) controversie e procedimenti penali riferibili a soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro;
- j) fatti dolosi dell'*assicurato*, salvo quanto previsto all'art.6.1 punto 2;
- k) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione o partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda o dei relativi immobili;
- l) controversie relative a contratti d'*appalto* fornitura e posa in opera di materiali;
- m) controversie relative alla compravendita e/o permuta di immobili, alle operazioni di costruzione trasformazione ristrutturazione immobiliare dei locali ove viene svolta l'attività;
- n) controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- o) vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- p) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- q) le consulenze legali;
- r) le spese per la proposizione di atti di querela;
- s) le controversie con ITAS Mutua;
- t) le controversie tra assicurati diversi dal *contraente*.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.4 - FRANCHIGIA

Se richiamata in *polizza* la clausola di cui all'art. 1.11, per ogni *sinistro* rimane a carico dell'*assicurato* una *franchigia* fissa il cui valore è riportato in *polizza*.

7.COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

7.1 PER SINISTRI INCENDIO E ALTRI EVENTI – FURTO – ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

Art. 7.1.1 - COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di *sinistro* è necessario:

- a) **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.** Le relative spese di salvataggio sono a carico di ITAS Mutua secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) **conservare le tracce e i residui del *sinistro*** fino a quando il perito incaricato da ITAS Mutua ha effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e i residui devono essere conservati fino alla liquidazione del danno **senza che l'assicurato abbia, per questo, diritto ad alcuna indennità;**
- c) **comunicare per iscritto** a ITAS Mutua o all'intermediario al quale è assegnata la *polizza*, **entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza:** data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno. **Vanno, inoltre, comunicati** nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del *sinistro*;
- d) **informare immediatamente ITAS Mutua delle procedure civili o penali promosse contro l'assicurato**, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **ITAS Mutua avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato, che deve astenersi** da qualunque *transazione* o riconoscimento della propria responsabilità **senza il consenso di ITAS Mutua.** Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro *l'assicurato* sono a carico di ITAS Mutua nei limiti del quarto della somma assicurata; quando al danneggiato è dovuta una somma superiore al *massimale*, le spese giudiziali si ripartiscono tra ITAS Mutua e *l'assicurato* in proporzione del rispettivo interesse (come previsto dall'art. 1917 del Codice Civile);
- e) in caso di *sinistro* presumibilmente doloso (e sempre nel caso di *furto*) **farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competente per la località ove è avvenuto il *sinistro*, inviandone copia a ITAS Mutua.**

Inoltre, in caso di *furto*, è necessario:

- **denunciare tempestivamente** la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore ed esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- **adoperarsi nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste**, anche se danneggiate.

Le spese per adempiere a questi obblighi sono a carico di ITAS Mutua in maniera proporzionale in base al rapporto tra il valore assicurato e quello che le cose avevano al momento del *sinistro*.

- f) **inviare a ITAS Mutua un elenco dettagliato dei danni subiti**, con riferimento alla qualità, quantità e valore al momento del *sinistro* delle cose assicurate;
- g) **mettere a disposizione di ITAS Mutua, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino.**

L'inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Relativamente alla Sezione Elettronica e guasti macchine:

- i) **ITAS Mutua si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;**
- j) la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo la comunicazione di cui alla lettera c); **lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di ITAS Mutua, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività;** se l'ispezione non avviene entro 8 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera c), per motivi indipendenti dal *contraente* o dall'*assicurato*, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il *sinistro*, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lettere i) e j) sono a carico di ITAS Mutua in maniera proporzionale in base al rapporto tra valore assicurato e quello che le cose avevano al momento del *sinistro*, secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Art. 7.1.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato perde il diritto all'indennizzo, se lui stesso o il contraente:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del *sinistro*;
- occulta, sottrae o manomette dolosamente cose non colpite da *sinistro* o salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o aggrava quest'ultimo.

Art. 7.1.3 - DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente da ITAS Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *contraente* o con una persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti **e purchè l'altra vi acconsenta:**

- b. mediante il ricorso a due periti nominati uno da ITAS Mutua ed uno dal *contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno dei due. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il *sinistro*.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.1.4 - COSA DEVE FARE IL PERITO

Chi valuta il danno deve:

- a. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del *sinistro*;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti in *polizza* e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 7.1 - Cosa deve fare l'assicurato;
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del *sinistro*, secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.1.5 - Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del *sinistro* e come viene quantificato il danno;
- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Quando la valutazione del danno viene effettuata nelle modalità di cui all'art. 7.1.3 lett. b), **i risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa**, salvo il caso di dolo, errori, violenza e violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 7.1.5 - COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE AL MOMENTO DEL SINISTRO E COME VIENE QUANTIFICATO IL DANNO

7.1.5.1 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

L'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri.

Relativamente alla Sezione Incendio:

- per i fabbricati:
si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il *fabbricato* assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- per macchinari, attrezzatura, arredamento:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

- per merci:
si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Relativamente alla Sezione Elettronica e Guasti macchine:

si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'*assicurato*. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

7.1.5.2 - COME SI DETERMINA IL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita o cosa assicurata della polizza. L'ammontare del danno si determina come di seguito indicato:

Relativamente alla Sezione Incendio:

L'*assicurazione* è stipulata in base al *valore a nuovo* alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di *sinistro* si determina per ogni *partita* separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al *valore allo stato d'uso* del bene al momento del *sinistro*;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al *valore a nuovo*;
- 2) agli effetti dell'art. 7.1.8 – Assicurazione parziale - per ogni *partita*:
 - a) se la somma assicurata è superiore od eguale al rispettivo *valore a nuovo*, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) se la somma assicurata è inferiore al rispettivo *valore a nuovo*, ma superiore al valore al momento del *sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) se la somma assicurata è eguale o inferiore al valore al momento del *sinistro*, il supplemento di indennità diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) relativamente a ciascuna macchina o impianto, non può mai essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui agli artt. 7.1.5.1 – Valore delle cose assicurate e 7.1.5.2 – Come si determina il danno.
 - 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, **purché ciò avvenga**, salvo comprovata forza maggiore, **entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**;
- 6) l'*assicurazione* in base al *valore a nuovo* riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
- 7) per quanto non derogato restano ferme le Condizioni di *polizza*.

Relativamente alla Sezione Furto:

- 1) per macchinario, attrezzature ed arredamento di età documentata non superiore a tre anni:
l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose al momento del *sinistro* con altre nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che delle cose stesse, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il *sinistro*, fermi i limiti previsti. In nessun caso ITAS Mutua pagherà per ciascuna cosa assicurata somma superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso al momento del *sinistro*.
- 2) in tutti gli altri casi:
l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* ed il valore di ciò che resta dopo il *sinistro*, senza tenere conto dei prodotti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Relativamente alla Sezione Elettronica e Guasti macchine per la garanzia Elettronica:

- 1) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
 - b) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del *sinistro*.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo come stimato al punto a), diminuito dell'importo come stimato al punto b).
 - 2) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - 2.1) si stimano le spese di rimpiazzo a nuovo;
 - 2.2) si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del *sinistro*.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo come stimato al punto 2.1), diminuito dell'importo come stimato al punto 2.2).
- Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, **la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:**
- a) il **rimpiazzo** sia eseguito **entro 6 mesi** dalla data del *sinistro*;
 - b) **non siano trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto** delle cose assicurate;
 - c) **il costruttore non abbia cessato la fabbricazione** dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, **oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio**.
- Se non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b) e nessuna delle condizioni di cui alla lett. c), si applicano le norme che seguono:
- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
 - 4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'*indennizzo* massimo sarà pari all'importo stimato come al punto 3), diminuito dell'importo stimato come al punto 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'*assicurato* - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

Relativamente alla Sezione Elettronica e Guasti macchine per la garanzia Guasti macchine:

- 1) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;
 - b) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto a), diminuito dell'importo stimato come al punto b).
 - 2) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - a) si stima il valore della cosa assicurata al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 - b) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*;
- L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto a), diminuito dell'importo come stimato al punto b).
- Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando** le spese di riparazione eguagliano o superano il valore della cosa assicurata al momento del sinistro tenuto conto della sua obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Relativamente alle Sezioni Elettronica e alla garanzia di cui all'art. 2.2.8 - Danni elettrici ed elettronici della Sezione Incendio e Altri eventi:

sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

ITAS Mutua può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Art. 7.1.6 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. **Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto della nuova ubicazione** a ITAS Mutua o all'intermediario al quale è assegnata la polizza **entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto**, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Art. 7.1.7 - TITOLI DI CREDITO

Per i titoli di credito:

- a) **ITAS Mutua non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze**, se previste;
- b) **l'assicurato deve restituire a ITAS Mutua l'indennizzo per essi percepito non appena**, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - **i titoli di credito siano divenuti inefficaci**;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.1.8 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Nell'assicurazione a *valore intero*, se dalle stime fatte con le norme dell'art. 7.1.5 - Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del *sinistro* e come viene quantificato il danno, risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del *sinistro* la somma assicurata per oltre il 10%, **ITAS Mutua risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.**

Limitatamente alla Sezione Incendio ed altri eventi, tale disposizione non si applicherà nel caso in cui l'ammontare del danno risulti inferiore o uguale a 5.000 euro.

Art. 7.1.9 - TERMINI DI INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di *sinistro* e dopo l'adempimento degli obblighi per il *contraente* e l'*assicurato* previsti dal contratto in caso di *sinistro*, ITAS Mutua si impegna a comunicare all'*assicurato* l'importo dell'*indennizzo* proposto oppure, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal *sinistro* stesso

In presenza di procedimenti penali dai quali possa risultare la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrari relativi alle cause del *sinistro* o alla quantificazione dei danni indennizzabili, ITAS Mutua può posticipare il pagamento dell'*indennizzo* fino alla conclusione di tali procedimenti.

ITAS Mutua provvede al pagamento dell'importo dell'*indennizzo* proposto entro 30 giorni da quando l'*assicurato* lo ha accettato.

Art. 7.1.10 - ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'*assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in:**

- almeno 25.000 euro se il *sinistro* è riferito alla Sezione Incendio ed altri eventi;
- in almeno 15.000 euro se riferito alla Sezione Furto.

ITAS Mutua anticipa l'indennizzo se:

- l'*assicurato* prova di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- sono trascorsi 60 giorni dalla denuncia del *sinistro* e almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso,
- l'*assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui alle lettere e) e f) dell'art. 7.1.1 - Cosa deve fare l'assicurato.

Relativamente alla Sezione Furto, nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata in base al *valore a nuovo*, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *sinistro*, **l'assicurato può ottenere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta**, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

7.2 PER SINISTRI INCENDIO E ALTRI EVENTI

Art. 7.2.1 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del *contraente* o dell'*assicurato* di circostanze che aggravano il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese alla stipula della *polizza*, non comportano decadenza dal diritto al *risarcimento* né riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.

ITAS Mutua ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 7.2.2 - COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice Civile, ITAS Mutua indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*, anche se avvenuti con colpa grave del *contraente* o dell'*assicurato* e, in caso di persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 7.2.3 - CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

L'*assicurato* è sollevato dall'obbligo previsto all'art. 1898 C.C. di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 7.2.4 - UNIVERSALITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La *polizza* assicura tutto quanto si trova nell'ubicazione assicurata (compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), **fatta eccezione per l'area dello stabilimento.**

In caso di *sinistro* quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento si intende assicurato, se un determinato oggetto non trova precisa assegnazione in una delle partite di questa *polizza* o se tale assegnazione risulta dubbia o controversa, l'oggetto verrà attribuito alla *partita contenuto*.

Art. 7.2.5 - COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata per la singola *partita*, al momento del *sinistro*, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la *partita*, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite, **con tasso di premio uguale o inferiore**, per le quali vi è insufficienza di assicurazione, secondo l'art. 1907 del Codice Civile.

La ripartizione riguarda tutte le partite con insufficienza di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano colpite o meno da *sinistro*.

La compensazione non riguarda le partite assicurate a *primo rischio*.

La compensazione può avere luogo solo tra partite che si trovano nella stessa ubicazione.

Art. 7.2.6 - CONSERVAZIONE TRACCE DEL SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 7.1.1 – Cosa deve fare l'*assicurato*, fermo l'obbligo della conservazione delle tracce e dei residui del *sinistro*, l'*assicurato* può procedere alla rimozione dei residui e delle macerie del *sinistro* nonché al ripristino degli enti danneggiati, **in caso di mancato intervento del perito di ITAS Mutua entro il ventesimo giorno dal ricevimento della denuncia.**

Art. 7.2.7 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

In caso di *sinistro*, e a specifica richiesta dell'*assicurato*, quanto previsto dall'art. 7.1.9 – Termini di indennizzo, viene applicata a ciascuna *partita* di *polizza* singolarmente considerata, come se per ognuna delle partite fosse stata stipulata una *polizza* distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere per ciascuna *partita* un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia.

I pagamenti effettuati sono considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto da ITAS Mutua a titolo di indennità per il *sinistro*.

Art. 7.2.8 - ONORARIO PERITI

In caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza*, ITAS Mutua rimborsa, **con il limite del 4% dell'indennizzo e il massimo di 5.000 euro:**

- le spese e gli onorari di competenza del perito **che il *contraente* avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 7.1.4 – Cosa deve fare il perito;**
- la quota parte delle spese e onorari a carico del *contraente* medesimo a seguito della nomina del terzo perito.

Art. 7.2.9 - ONORARI PROGETTISTI

In caso di *sinistro* indennizzabile ai sensi di *polizza*, ITAS Mutua rimborsa, **con il limite del 10% dell'indennizzo e il massimo di 5.000 euro**, i costi sostenuti dall'*assicurato* per le spese e gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni effettuate per la reintegrazione delle perdite subite, **purché tali costi siano congrui alla pratica di mercato.**

Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

7.3 PER SINISTRI FURTO

Art 7.3.1 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di *sinistro*, le somme assicurate per le singole partite e gli importi dei relativi limiti di *indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo assicurativo* in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti.

Limitatamente al primo *sinistro* denunciato di ogni *periodo assicurativo*, sia le somme assicurate sia gli importi dei limiti di *indennizzo* sono automaticamente e provvisoriamente reintegrati nei valori originari, per un **periodo di 90 giorni dalla data di accadimento del *sinistro* e comunque dalle ore 24 del giorno in cui sono ripristinati i mezzi di protezione e chiusura dichiarati nel contratto**. La somma provvisoriamente reintegrata non può essere superiore al 50% di quella assicurata in *polizza*, con il limite massimo della somma assicurata stessa.

Se, entro il termine dei 90 giorni, si verifica un altro *sinistro*, il reintegro provvisorio si intende valido per il periodo intercorrente tra le date di accadimento dei due sinistri, **periodo relativamente al quale il *contraente* è obbligato a corrispondere il rateo di *premio* relativo alla somma provvisoriamente reintegrata**.

Il *contraente* può chiedere il reintegro totale delle somme assicurate e dei limiti di *indennizzo* nei valori originari; tale reintegro **può avvenire solo con previo espresso consenso di ITAS Mutua**, a fronte del pagamento del rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1.4 - Diritto di recesso delle Norme di carattere generale.

Art. 7.3.2 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, ***l'assicurato* deve darne avviso a ITAS Mutua appena ne ha avuto notizia**.

Le cose recuperate diventano di proprietà di ITAS Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che *l'assicurato* rimborsi a ITAS Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime.

Se invece ITAS Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, *l'assicurato* può conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da ITAS Mutua per le stesse, o farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato *l'indennizzo* e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 7.3.3 - RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE COSE ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia Furto del contenuto (art. 3.1.1), la copertura resta valida, per il solo *contenuto*, che viene rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, **purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura e protezione analoghi ai precedenti**.

La copertura resta valida per un periodo **non superiore a 30 giorni consecutivi**, calcolati a decorrere dal giorno dell'accadimento del *sinistro*. Il *contraente* o *l'assicurato* **devono dare avviso scritto a ITAS Mutua della nuova ubicazione entro 24 ore dall'inizio della rimozione**; in mancanza, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

7.4 PER SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 7.4.1 - COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di *sinistro* ***l'assicurato* deve darne avviso scritto** all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure a ITAS Mutua entro **10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza**.

Nel caso di insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia di cui all'art. 5.2.12, ***l'assicurato* deve farne immediata denuncia a ITAS Mutua**, consegnando alla stessa la relativa documentazione.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale di diritto all'*indennizzo*, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7.4.2 - TOLLERANZA SUL NUMERO DI ADDETTI

Se al momento del *sinistro* il numero complessivo degli *addetti* risulta superiore a quello dichiarato in *polizza*, ***l'indennizzo* viene proporzionalmente ridotto**, salvo che il numero degli *addetti* risulti superiore di una unità, se il numero di *addetti* inizialmente dichiarato era pari o inferiore a quattro, di due unità se il numero di *addetti* inizialmente dichiarato era oltre quattro.

Tuttavia, per i sinistri che dovessero verificarsi dal momento della variazione del parametro alla prima scadenza annua del contratto successiva, *l'indennizzo* in caso di *sinistro* non viene diminuito.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Art 7.4.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

ITAS Mutua assume, fino a quando ne ha interesse e comunque fino alla chiusura del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*assicurato*, designando, se occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*assicurato* stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e a comparire personalmente in giudizio se richiesto dalla legge. ITAS Mutua ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di questi obblighi. Sono a carico di ITAS Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo *massimale*, **le spese vengono ripartite fra ITAS Mutua e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

ITAS Mutua non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle *spese di giustizia* penale.

Tuttavia nel caso di rinuncia da parte di ITAS Mutua per il venir meno del proprio interesse ad una vertenza in sede civile, relativamente alla quale l'*assicurato* intende portare avanti le proprie istanze, saranno riconosciute le spese di resistenza per il legale designato dall'*assicurato* stesso fino ad un massimo di 1.500 euro per *periodo assicurativo*.

Art. 7.4.4 - TERMINI DI INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, ITAS Mutua si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia, **a condizione che non siano sorte contestazioni in merito ad essi e che si sia conclusa l'istruttoria del sinistro.**

7.5 PER SINISTRI TUTELA LEGALE

Art. 7.5.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a ITAS Mutua, nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. In ogni caso deve informare ITAS Mutua **di ogni atto a lui notificato, entro il termine utile per la difesa.**

Il ritardo della denuncia di *sinistro* di oltre due anni dalla conoscenza del fatto, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 2952 secondo comma del Codice Civile.

L'*assicurato* ha diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a ITAS Mutua assieme alla denuncia del *sinistro*. Se l'*assicurato* non fornisce tale indicazione, ITAS Mutua lo invita a scegliere il proprio legale al quale l'*assicurato* deve conferire il mandato. L'*assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ITAS Mutua.

L'assicurato è tenuto a:

- informare immediatamente ITAS Mutua in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Se al momento del *sinistro* il numero complessivo degli *addetti* risulta superiore a quello dichiarato, **l'indennizzo viene proporzionalmente ridotto**, salvo che il numero degli *addetti* risulti superiore di una unità, se il numero di *addetti* inizialmente dichiarato era pari o inferiore a quattro; di due unità se il numero di *addetti* inizialmente dichiarato era oltre quattro.

Tuttavia, per i sinistri che dovessero verificarsi dal momento della variazione del parametro alla prima scadenza annua del contratto successiva, l'*indennizzo* in caso di *sinistro* non viene diminuito.

Art. 7.5.2 - INSORGENZA DEL SINISTRO E OPERATIVITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA

Il *sinistro* si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'*assicurato*, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto: l'insorgenza non corrisponde con il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma con quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

L'insorgenza è:

- il momento in cui è stato commesso il reato, nell'ipotesi di procedimento penale;
- il momento in cui si verifica l'inadempimento o l'evento dannoso, nell'ipotesi di vertenza contrattuale o extracontrattuale.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di più violazioni della stessa natura;
- in presenza di procedimenti, anche di diversa natura o sottoposti a diverse giurisdizioni, dovuti al medesimo evento o alle medesime condotte dell'*assicurato*.

Ai fini dell'operatività della garanzia Tutela legale, il sinistro deve essere insorto:

- a partire dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a *risarcimento* di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto per le controversie di natura contrattuale, salvo la sostituzione di contratto già in corso con ITAS Mutua;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto, se emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con ITAS Mutua per gli stessi rischi e **purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni.**

Per i procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni la garanzia si intende operante retroattivamente per fatti posti in essere **un anno antecedente** alla data di effetto del contratto, **purché l'assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. La presente condizione non opera** in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Se nell'anno antecedente alla data di effetto del contratto sia stata operante a favore dell'*assicurato* altra polizza di Tutela Legale, la garanzia opera in secondo rischio rispetto al periodo di doppia copertura assicurativa.

La garanzia Tutela legale:

- è estesa ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma che si sono manifestati e sono stati denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto;
- non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
- opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Art. 7.5.3 - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, se le domande dell'*assicurato* presentano possibilità di successo e, in ogni caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale, ITAS Mutua trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.5.1 – Denuncia del *sinistro* e libera scelta del legale.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ITAS Mutua, per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi *assicurato* rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del *sinistro*, **ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con ITAS Mutua; in caso contrario l'assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ITAS Mutua per la trattazione della pratica.** Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'*assicurato* di preventiva richiesta di benestare – che verranno ratificati da ITAS Mutua nel caso in cui sia stata messa in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. In ogni caso, ITAS Mutua non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.

Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto dei valori medi dei parametri ministeriali di cui al decreto 13.8.2022 n.147 e successive modifiche con riferimento alla tipologia e al valore delle controversie denunciate. In ogni caso, salvo previa autorizzazione e valutazione di congruità delle spese legali da parte di ITAS Mutua, le parcelle presentate per la liquidazione non potranno essere superiori a quanto eventualmente statuito dal giudice in sentenza. La liquidazione del *sinistro* avviene tramite rimborso all'*assicurato* di fatture debitamente quietanzate.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro 30 giorni previa valutazione della congruità dell'importo richiesto. Il *massimale* resta unico e viene ripartito fra le Parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

ITAS Mutua rimborsa le spese al netto dell'IVA se il *contraente* la può detrarre.

Art. 7.5.4 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'*assicurato* e ITAS Mutua, la questione, **previo accordo tra le Parti**, potrà essere demandata al giudizio di equità di un Arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se l'accordo circa l'individuazione dell'Arbitro non viene raggiunto, verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge **ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato.** ITAS Mutua avverte l'*assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Cosa fare in caso di sinistro

Art. 7.5.5 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'*assicurato* i risarcimenti ottenuti e le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a ITAS Mutua, se li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA DIFESA

Sezione Estratto dello Statuto

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA

ESTRATTO DELLO STATUTO

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia ed è altresì scaricabile dal sito www.gruppoitas.it.

Art. 1 - Costituzione e Sede

È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni Società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS Landesversicherungsanstalt Trentino Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero "ITAS V.V.a.G.".

L'ITAS Mutua ha sede in Trento. Essa può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 - Contribuzioni

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. (...)

Art. 9 – Contributi-colletta

Il Consiglio di amministrazione determina almeno annualmente i tassi di contributo-colletta da applicare ai valori di classe per ciascun ramo esercitato ed eventualmente per particolari settori di uno stesso ramo. (...)

Il contributo-colletta, integrato dall'eventuale Fondo di garanzia, è notificato ai Soci mediante affissione nelle sedi degli intermediari e deve essere pagato entro i termini e nei modi stabiliti dalle condizioni di polizza. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in quanto non contrastino con le norme legislative o regolamentari.

Art. 10 – Ammissioni alla Società

Può partecipare alla Società chiunque abbia un interesse all'assicurazione e ciò anche mediante stipulazione di polizza per conto altrui o di chi spetta o a mezzo di rappresentante.

La qualità di Socio-Assicurato si acquista con la stipulazione della polizza di assicurazione la quale, assieme alle presenti norme statutarie, regola i rapporti del Socio-Assicurato con l'ITAS Mutua. (...)

La qualifica ed i conseguenti diritti di Socio cessano immediatamente a tutti gli effetti per il Socio-Assicurato con l'estinzione - a qualsiasi causa dovuta - del rapporto assicurativo (...).

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere sull'ammissione dei Soci a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali.

Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 27 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui al precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della Società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.



ITAS MUTUA

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297

gruppoitas.it - segreteria.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008